CODICE PENALE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

TORINO 1840
TIPOGRAFIA CASSONE E MARZORATI
con permissione.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA,

ECC. ECC. ECC.

Dopochè col Nostro Editto del 20 giugno 1837 abbiamo sanzionato il Codice Civile, bramosi di progredire a pro de' nostri amati sudditi nel riordinamento della patria legislazione, abbiamo rivolte specialmente le Nostre sollecitudini alla formazione di un Codice di leggi penali, che eguali per tutti, e fondate su regole certe, e tra di esse coordinate, dessero ai Giudici sicure norme nell'applicazione delle pene, lasciando loro però nella misura di esse quella discreta latitudine che la moltiplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente loro arbitrio. Ebbimo pure in mira di stabilire un'equa proporzione tra i reati e le pene, e che queste non solo inservissero al pubblico esempio, ma per la qualità e misura loro, e mercè gli ordini già da Noi dati per nuove costruzioni, e pel miglioramento dei luoghi di detenzione, fossero dirette all'emendazione dei colpevoli; riservando a' rei di que' crimini che provengono da maggior pravità d'animo, e li rendono meritevoli di lunga e più grave punizione, quel genere di pena, scontata la quale più difficilmente possono i colpevoli per la natura de' commessi crimini trovare confidenza, e rendersi utili a sè ed alla società.

Compiuto ora questo Codice, abbiamo determinato di rivestirlo della Sovrana Nostra sanzione. Epperciò pel presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ART. 1.

Il Codice di leggi penali da Noi sanzionato e firmato in esemplare in istampa, e controsignato dal Nostro Guarda-Sigilli avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno quindici gennaio mille ottocento quaranta.

ART. 2.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione; e sarà inserto in un col presente nella raccolta degli Atti del Nostro Governo.

ART. 3.

L'esemplare da Noi firmato sarà l'originale del Codice, e verrà depositato nel Nostro Archivio di Corte.

Ordiniamo a tutti i Senati ed alla Camera Nostra de' conti d'interinare il Codice di leggi penali come sovra da Noi firmato, insieme col presente Editto: volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è Nostra mente.

Dato in Torino il ventisei del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento trentanove, e del Regno Nostro il nono.

CARLO ALBERTO

V.° DI PRALORMO.
V.° GALLINA.
V.° PENSA.

BARBAROUX.

CODICE PENALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo Primo.

Qualunque violazione della legge penale è un reato.

2. Il reato che la legge punisce con pene criminali, è un *crimine*.

Il reato che la legge punisce con pene correzionali, è un *delitto*.

Il reato che la legge punisce con pene di polizia, è una *contravvenzione*.

3. Nessun reato può punirsi con pene, che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso.

Nondimeno se la pena, che era imposta al tempo del commesso reato, e quella stabilita con una legge posteriore fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite.

4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal Giudice aumentarsi, diminuirsi nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

5. Il suddito, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro il rispetto dovuto alla Religione o la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole od obbligazioni dello Stato, sarà giudicato e punito in questi Regii Stati secondo le disposizioni del presente Codice.

6. Il suddito, che avrà commesso fuori del territorio dei

Regii Stati un crimine, tanto contro un suddito, quanto contro uno straniero, ove rientri nei Regii Stati, vi sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno secondo le circostanze dei casi essere diminuite di un grado.

Tale disposizione si applicherà anche al caso, in cui il suddito avrà commesso in territorio straniero un delitto contro di un suddito, se la parte offesa ne porti querela. Lo stesso avrà luogo, se il delitto sarà stato commesso in estero Stato contro uno straniero, qualora nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei Regii sudditi.

7. Sarà giudicato e punito a termine del presente Codice lo straniero, che essendosi in estero territorio reso colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole od obbligazioni dello Stato, fosse arrestato ne' Regii Stati, o consegnato da altri Governi.

8. Lo straniero che commetterà in estero territorio, sia contro un suddito, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli articoli 643 a 647 inclusivamente, essendo arrestato nei Regii Stati, o consegnato da altri Governi, sarà giudicato e punito a norma dell'articolo 6, semprecchè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regii Stati, o essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regii Stati danaro od effetti depredati.

9. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in paese straniero un crimine contro di un suddito, entrasse nel territorio dei Regii Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione Sovrana, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi punito. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il delinquente giudicato e punito nei Regii Stati a norma dell'art. 6.

La stessa disposizione avrà luogo per i delitti commessi da uno straniero contro un suddito in territorio estero, sempre quando in parità di caso il suddito fosse punito nel paese cui appartiene lo straniero, salva però sempre l'azione civile.

10. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui delinquirono, e vi avranno in caso di condanna scontata la pena.

11. Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine Sovrano.

12. Le disposizioni del presente Codice non sono applicabili ai reati, pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime.

LIBRO PRIMO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE

Titolo I.

Delle pene

CAPO I.

Delle pene criminali.

13. Le pene criminali sono:
1.° La *morte;*
2.° I *lavori forzati a vita;*
3.° I *lavori forzati a tempo;*
4.° La *reclusione;*
5.° La *relegazione;*
6.° L'*interdizione dai pubblici uffizi.*

14. La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati, senza veruna esacerbazione.

L'esecuzione si farà nel luogo a ciò destinato, od in quello del commesso crimine, ove pel pubblico esempio sia creduto dal Magistrato più opportuno.

Se una donna condannata a morte sarà riconosciuta incinta, si differirà l'esecuzione della sentenza sino a tanto che sia seguito il parto.

15. Se il condannato alla morte per sentenza divenuta

irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, l'esecutore di giustizia affiggerà ad una colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il soprannome se ne ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza.

Il cartello rimarrà affisso per ore tre almeno.

16. I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti.

17. I condannati alla reclusione sono rinchiusi in una casa di forza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti.

18. La relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello od altro luogo forte, e nel modo prescritto dai regolamenti.

19. La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi consiste nell'esclusione perpetua del condannato da ogni funzione od impiego pubblico, nell'incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

20. Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti specificati nell'articolo 44 del Codice civile.

21. La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi.

Produrrà gli stessi effetti anche la condanna alla reclusione, quando sarà pronunziata per alcuno dei crimini contemplati nell'art. 39, e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

22. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo o della reclusione, sarà durante la pena in istato d'inter-

detto legale; gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dal Codice civile per gli interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrargli nel modo determinato dai regolamenti.

23. Le sentenze di condanna alla pena di morte, di lavori forzati a vita ed a quelle pene cui va aggiunta la *berlina*, saranno stampate ed affisse e pubblicate nella città in cui sono state pronunziate, nel capo-luogo del comune in cui fu commesso il crimine, nel luogo dell'esecuzione, ed in quello del domicilio o della dimora del condannato.

24. Le condanne alla pena di morte col laccio sulle forche, ai lavori forzati a vita, ed a quelle pene cui va aggiunta la berlina sono le sole che la legge riguarda come infamanti. L'infamia che ne deriva non si estende oltre la persona del condannato.

25. I condannati alle pene infamanti, oltre alle incapacità portate dall'art. 19, non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorichè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.

CAPO II.

Delle pene correzionali.

26. Le pene correzionali sono:
1.° Il *carcere*;
2.° L'*ergastolo*;
3.° Il *confino*;

4.° *L'esilio locale ;*

5.° La *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi ;*

6.° La *multa.*

27. Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti.

Una parte del prodotto di tali lavori potrà essere assegnata a benefizio del condannato nella proporzione e nel modo determinato dai regolamenti.

Se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri della provincia.

28. L'ergastolo è pure una casa di correzione, ma separata da quella di cui nel precedente articolo, e specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I regolamenti determineranno le discipline particolari all'ergastolo.

29. Il confino consiste nell'obbligo ingiunto al delinquente di abitare in un designato comune nella distanza almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal comune del proprio domicilio, e di quello della persona offesa o danneggiata.

In caso di trasgressione sarà il colpevole arrestato, e la pena del confino sarà convertita in quella del carcere per quel tempo che mancasse al compimento della pena.

30. L'esilio locale consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal comune ove è domiciliato: egli non potrà scegliere la propria residenza, che alla distanza di tre miriametri tanto dal comune ove è domiciliato, quanto da quello del commesso reato e del domicilio degli offesi o danneggiati.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena dell'esilio sarà convertita in quella del carcere a termini del precedente articolo.

31. La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi consiste nell'interdire per un certo tempo al condannato l'esercizio di qualunque funzione od impiego pubblico.

32. Se il condannato contravverrà alla sospensione sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, ferma stando la durata della sospensione.

33. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione potrà essere aggiunta alla pena del carcere, semprecchè si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego. La durata della sospensione comincierà dal giorno in cui il condannato avrà scontata la pena del carcere.

34. La multa consiste nel pagamento al Regio erario di una determinata somma maggiore di lire cinquanta da applicarsi secondo le leggi e regolamenti relativi.

CAPO III.

Delle pene di polizia.

35. Le pene di polizia sono:
Gli *arresti;*
L'*ammenda.*

36. Gli arresti si scontano nella casa di deposito del mandamento, ovvero in altro luogo destinato nello stesso mandamento.

37. L'ammenda consiste nel pagamento al Regio erario di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta nello stesso modo prescritto per la multa.

CAPO IV.

Delle pene accessorie.

38. Sono pene accessorie:
1.° La *berlina;*

2.° L'*emenda*;

3.° L'*interdizione o la sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte;*

4.° La *sorveglianza speciale della polizia;*

5.° La *sottomissione;*

6.° L'*ammonizione.*

39. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, prima di subire la pena sarà esposto alla berlina. Sarà pure esposto alla berlina il condannato ai lavori forzati a tempo, semprecchè si tratti di condanne per crimini di grassazioni, di estorsioni, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia.

40. Il condannato alla berlina sarà condotto di pien giorno nelle pubbliche vie colla catena ai piedi, con un cartello appeso al collo portante in caratteri grandi e leggibili il suo nome, cognome e sopranome se ne ha, la pena e la natura del reato.

Non saranno sottoposte a tale esemplarità le donne, i settuagenari, condannati alla berlina: avranno però luogo a loro riguardo tutti gli altri effetti che la legge attribuisce a tale condanna.

41. L'emenda consiste in un atto per cui il condannato riconosce il proprio torto, ed in una scusa che egli chiede alla giustizia ed al pubblico, od alla persona offesa per lo scandalo e l'ingiuria arrecati; e, quando la pena inflitta lo comporti, in una promessa di non più ricadere in simili od altri reati.

42. L'emenda può essere pubblica o privata. La legge indica i casi in cui sarà aggiunta alle condanne. Essa segue avanti il Magistrato o Tribunale che l'avrà ordinata, o avanti quel Tribunale o Giudice che vi sarà commesso.

43. Se il condannato si rifiuta agli atti specificati nell'art. 41, o non li pronuncia col dovuto rispetto, sarà sot-

toposto alla *stretta custodia* estensibile sino ad un anno, se la pena cui fu condannato sarà dei lavori forzati, ed al carcere estensibile sino a sei mesi, se sarà stato condannato a pena minore; salve le pene maggiori, qualora la mancanza di rispetto costituisca di per sè uno speciale reato.

44. L'interdizione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte, rende il delinquente incapace di esercitarla per l'avvenire; e contravvenendo, sarà punito colla pena del carcere estensibile sino a due anni: in caso di recidiva, la pena potrà essere duplicata.

45. L'interdizione, di cui nel precedente articolo, sarà sempre aggiunta alle condanne per crimini commessi con abuso dell'esercizio di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

46. La sospensione consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio:

O di una carica o di un impiego determinato;

O di una determinata professione, negoziazione od arte.

Nel primo caso la durata della pena non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni;

Nel secondo caso non può essere minore di un mese, nè maggiore di sei mesi.

47. Colui che fu sospeso dall'esercizio di una determinata professione, negoziazione od arte, non potrà esercitarla nemmeno per interposta persona.

48. La sospensione, di cui nei precedenti articoli, può aggiungersi alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

In caso di contravvenzione avrà luogo il disposto dell'art. 32.

49. La sorveglianza speciale della polizia consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità

che gli viene indicata, e rendere conto di sè nei modi stabiliti dai regolamenti di polizia.

In caso di disobbedienza il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del carcere per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine d'anni due; fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza.

50. I condannati per crimini o per delitti che interessano la sicurezza esterna od interna dello Stato, saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della polizia.

51. Saranno pure assoggettati sempre alla sorveglianza speciale della polizia i condannati ai lavori forzati od alla reclusione per furti, ed anche i condannati pei reati contemplati nei capi I e II, tit. VIII, lib. II del presente Codice, e puniti con pena criminale o correzionale.

52. La sorveglianza speciale della polizia nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci. Nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvi i casi speciali dalla legge determinati.

53. La sottomissione consiste nella promessa del colpevole fatta per atto passato in persona avanti il Giudice di non più commettere quell'azione su cui fu ripreso, o di non violare quel precetto che gli è stato fatto.

Se il condannato si rifiuta di passare la sottomissione sarà punito cogli arresti, e gli verrà inoltre dichiarato che contravvenendo al divieto od al precetto, sarà quanto alla pena, come se l'atto di sottomissione fosse stato da lui passato. Il Giudice ne farà risultare per apposito verbale.

54. L'ammonizione consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave stabilita dalla legge: l'ammonizione è fatta dal Giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il Giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto sarà punito cogli arresti, salvo che la mancanza di rispetto costituisse altro reato preveduto dalla legge.

55. La sottomissione e l'ammonizione possono essere aggiunte alle pene correzionali, quando le circostanze dei casi lo esigano.

56. L'ammonizione può anche essere aggiunta alle pene di polizia: essa avrà luogo anche sola, avuto riguardo alla qualità del reato.

57. La forma dell'emenda, dell'ammonizione e della sottomissione sarà indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

CAPO V.

Della graduazione e della commutazione delle pene.

58. La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

59. La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di anni dieci, nè maggiore di anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1.° Grado, da dieci anni a quindici inclusivamente;

2.° Da quindici a venti.

60. La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1.° Grado, da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

61. La pena della relegazione non potrà essere minore di anni tre, nè maggiore di venti.

La durata di questa pena è divisa in cinque gradi:

1.° Grado, da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci;

4.° Da dieci a quindici;

5.° Da quindici a venti.

62. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado, da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre;

3.° Da tre mesi a sei;

4.° Da sei mesi ad un anno;

5.° Da un anno a tre;

6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

63. La durata della pena dell'ergastolo, e le persone alle quali è applicata, sono indicate nel capo II del titolo II di questo libro.

64. La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni.

Essa si divide in quattro gradi:

1.° Grado, da tre a sei mesi inclusivamente.

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due

4.° Da due anni a cinque.

65. La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

La durata di questa pena si divide nei gradi seguenti:

1.° Grado, da tre a sei mesi inclusivamente;

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due;

4.° Da due anni a tre.

66. In ogni grado delle pene enunciate negli articoli 59 e seguenti, potrà il Giudice passare così nell'aumento, come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Ne' casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, il Giudice non potrà valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

67. La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una, nè maggiore di lire cinque mila.

Essa si divide nei seguenti gradi:

1.° Grado, dalle lire cinquant'una alle lire cento inclusivamente;

2.° Dalle lire cento a duecento cinquanta;

3.° Dalle lire duecento cinquanta alle cinquecento;

4.° Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.

68. Gli arresti non potranno essere per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.

69. L'ammenda non potrà essere minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta.

Essa è distinta in quattro gradi:

1.° Grado, dalle lire due a cinque inclusivamente;

2.° Dalle lire cinque a quindici;

3.° Dalle lire quindici a trenta;

4.° Dalle lire trenta a cinquanta.

70. Nei gradi stabiliti per la multa e per l'ammenda può anche avere luogo nell'aumento o nella diminuzione della somma una latitudine nei rispettivi gradi, a norma dell'art. 66.

71. Quando la legge prescrive che la pena ordinaria sia accresciuta o diminuita di uno o di più gradi, se l'aumento

o la diminuzione non potranno avere luogo in tutto od in parte nello stesso genere di pena, in tale caso, sorpassati i gradi di questa, si farà, secondo le regole stabilite nel capo I del titolo seguente, passaggio al genere di pena immediatamente superiore od inferiore, applicandola per lo stesso periodo di tempo per cui già si sarebbe applicata quella dalla quale si dee fare passaggio. Questo stesso passaggio si calcolerà già per un grado, ed ove altri gradi rimanessero ancora a computarsi, si accresceranno o diminuiranno questi alla nuova pena suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabilite negli articoli precedenti.

72. La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L'ammenda parimente nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

73. Le donne condannate ai lavori forzati sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa, a termini dei regolamenti.

74. Il condannato alla pena dei lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per la pena anzidetta, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze: e lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

CAPO VI.

Disposizioni comuni ai reati di pena criminale, correzionale e di polizia.

75. Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni; l'anno di 12 mesi.

76. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincierà a decorrere dalla data della sentenza, salvo quanto è disposto per la pena del carcere nell'art. 62.

77. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni e degli interessi che possono essere dovuti alle parti danneggiate, e delle spese del giudicio.

78. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni e degli interessi, può anche avere luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze.

79. Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato.

Quando si tratti di cose, di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso od il porto, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna, e quand'anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Nelle contrsvvenzioni però di polizia la confisca non potrà essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge.

80. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni, agli interessi ed alle spese.

81. Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se sono di genere diverso, l'esecuzione comincierà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell'ammenda, e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

82. Chiunque nell'atto che sta scontando la pena è condannato ad altra pena, o dello stesso genere o meno grave, continuerà a scontare la prima pena, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda; se questa è più grave della prima passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

83. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine di sua condanna, a motivo di non avere ancora soddisfatto il pagamento delle multe e delle ammende e delle spese verso il Regio erario, o di non avere risarciti i danni e gli interessi alla parte lesa, salva sempre l'azione pel loro pagamento a termini della legge.

84. Nei casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, i Magistrati ed i Tribunali si uniformeranno alle disposizioni del Codice civile.

85. I regolamenti contenenti le discipline per le varie case e luoghi di detenzione, di cui negli articoli 17, 18, 27, 28 e 73, saranno approvati con Lettere Patenti, previo il parere del Consiglio di Stato.

Titolo II.

Regole generali per l'applicazione delle pene.

CAPO I.

Del passaggio da una pena ad altra.

86. Quando la legge prescrive in termini generali, che si applichi una pena inferiore o superiore ad un'altra, si osserveranno le seguenti regole.

87. Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente:

Dalla pena della morte a quella dei lavori forzati a vita;
Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
Dai lavori forzati a tempo alla reclusione;
Dalla reclusione al carcere;
Dal carcere al confino od all'esilio locale;
Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.

88. Dalla pena della relegazione e della interdizione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena inferiore è il seguente:

1.° Dalla pena di relegazione a quella del carcere;
Dal carcere al confino od esilio locale;
Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.

2.° Dalla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi a quella di sospensione od esilio locale;
Dalla sospensione o dall'esilio locale alla multa;
Dalla multa alle pene di polizia, esclusi gli arresti.

89. Il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena del carcere a quella della reclusione;
Dalla reclusione ai lavori forzati a tempo;
Dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita.

Non si potrà ascendere alla pena di morte senza espressa determinazione della legge.

90. Dalla pena di sospensione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena della sospensione dai pubblici uffizi a quella di interdizione dai medesimi;

Dalla interdizione dai pubblici uffizi alla relegazione o reclusione, secondo la qualità dei reati; e dalla reclusione progredendo come nell'articolo precedente.

91. Non si può ascendere dalle pene di polizia alle pene superiori, se non nei casi dalla legge espressi.

CAPO II.

Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena.

92. Il reo che abbia compita l'età di anni vent'uno al tempo del commesso reato soggiace alla pena ordinaria.

93. Il minore di anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena: se si tratta però di crimine o di delitto, i Magistrati o Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato a' suoi parenti, facendo loro passare sottomissione di bene educarlo, e d'invigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni.

È tuttavia in facoltà dei Magistrati e dei Tribunali, se così esigono le circostanze, di ordinare che l'imputato sia custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compito il diciottesimo anno.

94. Qualora risulti, che il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento, sarà punito nel modo seguente:

Se si tratta di crimine, a cui sarebbe applicabile la pena di morte o dei lavori forzati a vita, sarà punito colla pena dell'ergastolo da anni cinque a venti;

Se si tratta di crimine, cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, sarà punito colla pena dell'ergastolo da anni due a dieci;

Per tutti gli altri crimini sarà punito colla pena dell'ergastolo per un tempo eguale ad un quinto almeno, od alla metà al più di quello della pena criminale, a cui avrebbe potuto essere condannato, se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

Se si tratta di delitti a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, sarà punito colla pena dell'ergastolo, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici;

Se si tratta di altre pene correzionali o di polizia, gli sarà applicabile la disposizione dell'art. 93.

95. Il reo maggiore di anni 14 e minore delli diciotto sarà punito nel seguente modo:

Se è incorso nella pena di morte, sarà condannato alla pena di venti anni di reclusione; se è incorso nella pena dei lavori forzati a vita, sarà condannato a dieci anni di reclusione;

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutando però la pena dei lavori forzati in quella della reclusione;

Se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere, non minore di un anno;

Se è incorso in pene correzionali o di polizia, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

96. Il reo maggiore di anni diciotto minore delli vent'uno soggiacerà alle pene ordinarie colla diminuzione di un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo quando si sarà reso colpevole dei crimini menzionati negli articoli 141 e 142.

97. Il sordo-muto dalla nativitá o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate ai minori di anni quattordici.

Il sordo-muto però che sarà maggiore di età potrà essere punito colle pene inflitte ai maggiori di anni quattordici e minori di anni diciotto, secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

La disposizione dell'alinea dell'art. 93 è comune ai sordo-muti che non avessero compiti gli anni quattordici.

98. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni quattordici: se ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni diciotto e maggiori di quattordici: se è maggiore di età, soggiace alle pene alle quali sono sottoposti i minori di anni ventuno e maggiori di diciotto.

99. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

100. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Magistrati e Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi col carcere estensibile anche ad anni dieci, o coll'ergastolo.

CAPO III.

Del tentativo di crimine o di delitto.

101. È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.

102. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto mancato.*

103. Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o di tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto tentato.*

104. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni di cui nei due precedenti ar-

ticoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

105. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

106. Allora quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

CAPO IV.

Degli agenti principali, e dei complici.

107. Sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

108. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti o qualunque altro mezzo, che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato.

109. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso;

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

110. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO V.

De' rei di più reati e dei recidivi.

SEZIONE I.

De' rei di più reati.

111. I rei di più reati sono puniti giusta le norme seguenti.

112. Nel concorso di più crimini punibili coi lavori forzati a vita e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita.

113. Nel concorso di due o di più crimini, ciascuno dei quali importi la pena di venti anni di lavori forzati, sarà questa applicata coll'aumento da cinque a dieci anni.

114. Se concorrono due o più crimini importanti più pene temporanee sì dello stesso che di diverso genere, si applicherà la pena più grave, aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove però occorra di aumentare la pena temporanea oltre il *maximum* di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque, salvo il disposto dell'articolo precedente.

115. Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale e di polizia, la pena correzionale e di polizia sarà assorbita dalla pena criminale: quando però la pena correzionale importasse tre o più anni di carcere, in questo caso la pena dei lavori forzati, della reclusione o della relegazione si accrescerà, avuto riguardo alla qualità delle pene criminali da infliggersi, con che però l'aumento non mai ecceda nella durata la metà della pena correzionale incorsa.

Tuttavia l'aumento non avrà luogo qualora la pena criminale per se sola non sia minore di anni dieci.

116. Non ostante il disposto degli articoli precedenti la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene sì criminali che correzionali.

Parimente la multa e l'ammenda potranno essere inflitte simultaneamente colle pene criminali.

117. Nel concorso di due o di più delitti tutti soggetti allo stesso genere di pena correzionale, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa.

118. Quando concorrono più delitti importanti pene correzionali di diverso genere, esse sono simultaneamente applicate al delinquente, salva sempre la disposizione dell'articolo precedente nel caso che in tale concorso si trovino pure più delitti importanti pene dello stesso genere.

Nel caso però di più delitti importanti la pena del confino e dell'esilio locale si applica la pena del confino coll'accrescimento della medesima per un tempo eguale alla metà di quello per cui dovrebbe essere applicata l'altra pena.

119. Nel concorso della pena del carcere col confino o coll'esilio locale, se il carcere sarà applicato oltre a tre anni, potrà aversi riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del confino o dell'esilio locale.

120. Nel concorso di due o più contravvenzioni si appli-

cheranno simultaneamente le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè nelle pene dello stesso genere non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge, se si tratta di due sole contravvenzioni; ed il doppio del *maximum* se le contravvenzioni fossero in numero maggiore.

121. In tutti i casi sovra enunciati si applicheranno le pene accessorie che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta.

122. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, sarà il medesimo sottoposto a nuovo giudizio, e sarà od aumentata la stessa pena o pronunciata altra pena, secondo i casi rispettivamente indicati negli articoli 112 e seguenti, e le norme ivi determinate.

Quando colla nuova sentenza sarà pronunciata una pena di genere superiore alla prima cesserà l'effetto della sentenza precedente, ed il tempo per cui la prima condanna fosse stata in tutto od in parte scontata sarà proporzionatamente e secondo le norme prescritte nell'art. 71 computato nella pena inflitta colla seconda sentenza.

Sezione II.

Dei recidivi.

123. È considerato recidivo colui che dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile commetterà altro crimine o delitto.

124. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro crimine soggetto ad eguale pena, sarà punito colla stretta custodia estensibile ad anni venti; se però il nuovo crimine sarà commesso nel tempo e nel luogo della espiazione della pena, sarà punito colla morte.

125. La stretta custodia consiste nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiudimento nel luogo stesso della

pena, ed alle misure di repressione determinate dai regolamenti.

126. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro reato punibile con pena criminale temporanea o col carcere, sarà punito con stretta custodia per un tempo che potrà estendersi a quello che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato: non potrà però eccedere dieci anni se il condannato si sarà reso colpevole di un crimine, nè eccedere due anni se si sarà reso colpevole di un delitto.

127. Il condannato ad altra pena criminale, che commetterà un altro crimine, soggiacerà alla pena stabilita pel nuovo crimine coll'aumento di uno o di due gradi.

128. Il condannato a pena criminale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno o di due gradi, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

Il condannato alla pena del carcere per tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col *minimum* della pena inflitta pel crimine da lui commesso.

129. Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione decorsa a favore del condannato.

130. Il condannato da un Tribunale militare, che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti, se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente Codice.

131. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente previsti.

Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni.

132. Coloro che dopo aver goduto degli indulti, o dopo avere ottenuta una speciale grazia Sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza revocabile od irrevocabile, com-

metteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a termini delle disposizioni contenute nelle due sezioni di questo capo.

Se poi il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, si avrà anche riguardo al primo per accrescere di uno o di due gradi la pena in cui sarebbe il reo incorso pel nuovo reato.

133. La disposizione Sovrana, che cancelli un'azione dalla classe dei reati, e ne abolisca la pena, toglie di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna; e colui che commise tale azione non sarà considerato nè come colpevole di più reati, nè come recidivo, ancorchè avesse poscia commesso altro reato.

134. Nei casi dalla legge espressamente indicati, in cui ad istanza della parte privata il procedimento sia stato interrotto, ovvero gli effetti della condanna già intervenuta siano cessati, si osserverà la regola stabilita nell'art. 132.

Titolo III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

135. Il reato e le pene si estinguono:

1.° Colla morte del reo, salvo il disposto degli articoli 15 e 585;

2.° Coll'espiazione della pena;

3.° Cogli indulti o colla grazia Sovrana;

4.° Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.

136. L'estinzione del reato per la morte del reo in qualunque tempo essa avvenga ha effetto soltanto riguardo alla sua persona.

137. La morte del reo non pregiudica all'azione civile so-

pra i suoi beni, o contro gli eredi di lui per la riparazione del danno cui avrà dato causa il reato.

138. Avrà anche luogo l'esecuzione sui beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, delle ammende e delle spese del processo dovute dal condannato, se trattandosi di sentenza in contumacia sia stata legittimamente intimata al condannato prima della sua morte, o, se si tratta di sentenza proferita in contraddittorio, sia divenuta irrevocabile prima della morte del condannato; il tutto a termini delle leggi sulla procedura criminale.

139. Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti civili, nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

140. Estinguendosi il reato e le pene cogli indulti o colla grazia Sovrana, la disposizione dell'articolo precedente avrà pure luogo, se espressamente non è altrimenti dichiarato nell'indulto o nel rescritto di grazia.

Gl'indulti ed il rescritto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del processo, salvo quanto a queste sia stato altrimenti ed espressamente dichiarato.

141. Non si prescriverà nè la pena nè l'azione pei crimini contro il rispetto dovuto alla Religione, di cui nel secondo alinea dell'articolo 159 e nell'articolo 161, per quelli di lesa Maestà contemplati negli articoli 183 e 184, e per quello di parricidio di cui nell'art. 569.

142. Non si prescriverà neppure nè la pena nè l'azione penale per gli altri crimini contro la sicurezza esterna od interna dello Stato punibili colla pena di morte, e pei reati di venefizio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione, d'incendio doloso, accompagnati da omicidio.

Ciò nulladimeno essendo il colpevole dei crimini menzionati nel presente articolo arrestato dopo il trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso crimine, si diminuirà di un grado la pena da esso incorsa.

143. La prescrizione a favore dei condannati non corre contro le sentenze di pene di morte o di lavori forzati a vita per gli altri crimini non indicati nei due articoli precedenti.

Cadendo però i condannati nelle forze dopo il trascorso di anni venti, a cominciare dal giorno del commesso crimine, si diminuirà di uno o di due gradi la pena da essi incorsa, secondo le circostanze.

L'azione penale pei crimini contemplati nel presente articolo si prescriverà col trascorso di venti anni compiti dal giorno del commesso crimine, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

144. Contro le sentenze di pene criminali minori della morte o dei lavori a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale per crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso crimine, o se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

145. Contro le sentenze portanti pene correzionali la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale per reati punibili con pene correzionali si prescriverà in cinque anni compiti dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

146. Contro le condanne a pena di polizia ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti da decorrere giusta le norme stabilite nel precedente articolo.

L'azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi sieno stati atti di procedura.

147. L'azione penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale si prescrive in sei mesi: se le ingiurie sono punibili con pene di polizia si prescrive in un mese semprecchè nei sei mesi o nel mese rispettivamente non vi sia stata denuncia, querela od altro atto di procedura.

148. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti della procedura non avessero avuto luogo che contro di un solo.

149. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

150. Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.

151. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

152. La recidiva nei crimini interrompe la prescrizione delle pene inflitte sì per crimini, come per delitti: la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per delitti.

Basterà pur anche ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per crimine il crimine commesso in territorio straniero, purchè si tratti di crimine previsto dal presente Codice, e sia intervenuta condanna per sentenza divenuta irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincierà la prescrizione dell'ultimo reato.

153. Nei casi di prescrizione delle pene dei lavori forzati pronunciate per omicidii o per altro crimine contro le persone, non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimora l'offeso, ed in caso di morte di questo, nei luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati il coniuge ed i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso in iscritto dei medesimi. Di tale consenso dovrà far constare il reo prima di ottenere il decreto del Magistrato.

Nel caso che non si ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la propria residenza che alla distanza che sarà determinata dal Magistrato, la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

154. I condannati in contumacia, nel caso in cui rimanga a loro favore prescritta la pena, non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

155. Le condanne civili pronunziate per reati di pena criminale, correzionale e di polizia si prescriveranno secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pei danni ed interessi dovuti alla parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del delitto o delle cose derivate da esso non si prescriverà se non in conformita delle leggi civili.

156. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati.

Disposizioni transitorie.

157. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene, che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori e già incominciate al tempo dell'osservanza del presente Codice, saranno regolate a norma delle suddette leggi.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima del tempo suddetto, e per cui secondo le leggi anteriori si richiederebbe tuttora un decorso di tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, si compieranno nei termini rispettivamente da questo stabiliti.

158. Le azioni penali e le pene per reati anteriori, per cui a termini della legge allora vigente non fosse ammessa la prescrizione, incominceranno a prescriversi dal giorno dell'osservanza del presente Codice, ed a norma di quanto è da questo disposto.

LIBRO SECONDO

DEI CRIMINI E DEI DELITTI E DELLE LORO PENE.

TITOLO I.

Dei reati contro il rispetto dovuto alla Religione dello Stato

159. Chiunque turbi, interrompa od impedisca con violenza o con vie di fatto le sacre funzioni e le cerimonie religiose nelle Chiese o fuori di esse sarà punito colla pena della reclusione o del carcere a seconda dei casi.

Colla detta pena sarà punito chiunque insulti od oltraggi i Ministri della Religione nell'esercizio delle loro funzioni: nei casi però di percosse o ferite ad essi fatte durante tale esercizio la pena non sarà mai minore della reclusione; e e se il reato per sè senza il concorso di tale circostanza importasse la reclusione od i lavori forzati a tempo, la pena sarà accresciuta di uno o di due gradi, e potrà estendersi

eziandio ai lavori forzati a vita secondo la gravezza dei casi.

Qualora segua omicidio del Ministro della Religione nell'esercizio delle sue funzioni, la pena sarà della morte.

160. Chiunque in isprezzo della Religione conculchi, distrugga od infranga vasi sacri o sacre reliquie od immagini nelle Chiese o nei loro vestiboli o nelle sacrestie, ovvero anche fuori di detti luoghi ma in occasione di sacre pubbliche funzioni religiose, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, od anche coi lavori forzati a vita secondo le circostanze dei casi.

Se detti crimini si commettessero in altri luoghi pubblici gli autori incorreranno nella pena della reclusione per tempo non minore d'anni sette, e la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci.

161. Se l'empietà giungesse a tal segno di conculcare le Ostie consacrate, o di commettere su di esse altri simili atti di disprezzo, il colpevole sarà punito colla morte.

162. Colui, che con animo deliberato proferisse qualche bestemmia od ingiuria contro il SS. Nome di Dio, contro la Beatissima Vergine od i Santi, sarà punito col carcere o colla reclusione, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati a tempo, avuto riguardo alla gravezza delle bestemmie o delle ingiurie, al luogo ed al tempo in cui furono proferite, ed allo scandalo arrecato.

163. Colui, che per solo reo costume o per impeto di collera prorompera in simili bestemmie od ingiurie, sarà punito col carcere, da regolarsene la durata secondo le circostanze enunciate nel precedente articolo.

164. Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe o col mezzo di scritti, di libri o di stampe da esso pubblicati o spacciati, attacchi direttamente od indirettamente la Religione dello Stato con principii alla medesima contrari, sarà punito colla relegazione.

Se però il colpevole avrà agito per imprudenza e senza

deliberato proposito di offendere la Religione sarà punito col carcere o col confino secondo le circostanze; e nel caso che il reato sia stato commesso nell'esercizio di una carica o professione, il colpevole sarà inoltre sospeso da tale esercizio.

165. Ogni altro fatto o detto non accompagnato dalle circostanze aggravanti indicate nei precedenti articoli, che sia di natura da offendere la Religione, o da eccitarne il disprezzo, ed arrechi scandalo, ovvero turbi od impedisca in qualsivoglia modo l'esercizio della Religione, sarà punito col carcere o col confino o colla multa, secondo la maggiore o minore gravezza del reato: la pena sarà aumentata di uno o di due gradi qualora il reato sia stato commesso nelle Chiese, od anche fuori di esse in atto di sacre funzioni.

166. Alle pene criminali inflitte pe' reati contemplati nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta l'emenda: se le pene inflitte sono correzionali sarà aggiunta l'ammonizione.

167. Se i fatti menzionati nella prima parte dell'art. 159 e negli articoli 160 e 165 fossero accompagnati da percosse, ferite o da altre circostanze che costituissero da sè uno speciale reato, sarà l'autore punito come colpevole di più reati, secondo le regole stabilite nella sezione I, capo V, tit. II, lib. I del presente Codice.

168. Nulla è innovato circa ai regolamenti di polizia in quanto essi concernono l'osservanza delle feste ed il rispetto dovuto alla Religione dello Stato.

Disposizione particolare.

169. Chiunque con vie di fatto, minaccie od in qualsivoglia altro modo turbi od impedisca l'esercizio dei riti e delle funzioni dei culti semplicemente tollerati nei Regii Stati, sarà punito colla pena del carcere o con multa, secondo le circostanze dei casi; salve sempre le pene maggiori pei fatti, che costituissero un reato più grave.

TITOLO II.

Dei reati di lesa Maestà.

CAPO I.

Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

170. Ogni suddito che avrà portate le armi contro lo Stato sarà punito colla morte.

171. Chiunque avrà praticato macchinazioni, o avute intelligenze con Potenze estere o coi loro agenti per eccitarle a commettere ostilità, od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte.

Questa disposizione avrà luogo anche nel caso in cui le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostilità.

172. Sarà egualmente punito colla morte chiunque avrà praticato maneggi od avute intelligenze coi nemici dello Stato per facilitare loro l'ingresso nel territorio o nelle dipendenze dello Stato, o per conseguare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti Regii, o per somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, di armi o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà dei sudditi verso il Re, sia in qualunque altro modo.

173. Se la corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nell'articolo precedente, ebbe nondimeno il risultato di somministrare ai nemici istruzioni dannose alla situazione

militare o politica dello Stato, quelli che avranno tenuta questa corrispondenza saranno puniti coi lavori forzati a tempo o colla relegazione; salve le pene maggiori, quando tali istruzioni fossero state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio.

174. Le pene stabilite dagli articoli 171, 172 e 173 saranno egualmente applicate qualora i crimini ivi enunciati siansi commessi verso gli alleati del Re, quando agiscono contro il nemico comune.

175. Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo o qualunque altra persona, che incaricata od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità di un segreto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà comunicato ad una Potenza nemica od ai suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se lo avrà comunicato ad una Potenza alleata o neutrale od a' suoi agenti sarà punito colla relegazione.

176. Ogni funzionario pubblico, ogni agente, ogni preposto del Governo, incaricato per ragione delle sue funzioni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, il quale avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico od agli agenti del medesimo, sarà punito colla morte.

Sarà punito colla relegazione, se avrà comunicato detti piani agli agenti di una Potenza estera neutrale od alleata.

177. Qualunque altra persona, che essendo giunta per via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti piani, li avrà comunicati al nemico od agli agenti del medesimo, sarà punita colla morte; se li avrà comunicati agli agenti di una Potenza estera neutrale od alleata sarà punita coi lavori forzati a tempo.

Se i detti piani si trovavano senza il preventivo uso di mezzi illeciti nelle mani della persona che li ha comunicati, il colpevole sarà punito nel primo caso colla reclusione, e

nel secondo caso col carcere; salve sempre le pene maggiori nei casi contemplati negli articoli 171 e 172.

178. Chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione, sarà condannato alla pena di morte.

179. Chiunque avrà con atti ostili non approvati dal Governo esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito colla reclusione o colla relegazione, secondo le circostanze: se la guerra ne fosse seguita, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

180. Chiunque con atti non approvati dal Governo avrà esposto sudditi a soffrire rappresaglie, sarà punito colla reclusione o col carcere; salve le pene maggiori in cui fosse incorso per gli atti commessi.

Se il colpevole è un funzionario pubblico soggiacerà alla pena della relegazione.

181. Qualunque suddito o straniero, che senza l'autorizzazione Sovrana avrà ingaggiato od arruolato in questi Regii Stati sudditi od abitanti per servire in truppe estere, sarà punito colla reclusione o coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze; qualora ciò siasi fatto per servizio di Potenza nemica sarà punito colla pena stabilita nell'art. 172.

182. Qualunque suddito abitante ne' Regii Stati, il quale senza autorizzazione Sovrana accetterà la concessione di pensioni o stipendii da Potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione, e se li accetterà in tempo di pace sarà punito colla stessa pena non maggiore d'anni cinque.

CAPO II.

Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Sezione I.

Degli attentati e delle cospirazioni contro la Sacra Persona del Re e la Reale Famiglia.

183. L'attentato o la cospirazione contro la Sacra Persona del Re sono puniti come il parricidio.

184. L'attentato o la cospirazione contro le Reali Persone che compongono la Famiglia Regnante sono puniti colla morte.

185. Sono parimente puniti colla pena di morte l'attentato o la cospirazione che hanno per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di Governo, o di eccitare i sudditi o gli abitanti ad armarsi contro l'Autorità Sovraua.

186. Vi è attentato dal momento che si è dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati nei tre precedenti articoli.

187. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

188. Se non vi fu cospirazione conchiusa, ma soltanto la proposizione fatta e non accettata di formarne una che abbia per oggetto il crimine menzionato nell'art. 183, colui che avrà fatta una tale proposizione sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, la quale potrà eziandio estendersi ai lavori forzati a vita, secondo la gravezza delle circostanze.

L'autore di qualunque proposizione non accettata, tendente ad alcuno dei crimini enunciati negli articoli 184, 185, sarà punito colla reclusione, e la pena potrà eziandio estendersi ai lavori forzati a tempo, secondo la gravezza delle circostanze.

SEZIONE II.

Dei reati tendenti a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione e col pubblico saccheggio.

189. L'attentato, che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i sudditi o gli abitanti di questi Regii Stati, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno od in più comuni dello Stato o contro una classe di persone, sarà punito colla morte.

La sola cospirazione diretta a questi medesimi reati è punita coi lavori forzati a vita.

L'autore di una proposizione tendente agli stessi reati che non fu accettata sarà punito colla reclusione.

190. Chiunque con incendio o per mezzo d'una mina o di altra esplosione qualunque, ovvero per sommersione avrà distrutti edifizi, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti Regii sarà punito colla morte.

191. Chiunque avrà formato bande armate all'oggetto, sia di commettere alcuno dei crimini menzionati negli articoli 183, 184, 185 e 189, sia d'invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti Regii, sia di depredare o dividersi danaro, effetti od altre proprietà dello Stato, sia di fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata ad arrestare gli autori di tali crimini, sarà punito colla morte.

192. Colla stessa pena sarà punito chiunque avrà esercitato una funzione od un comando nelle suddette bande, o loro avrà scientemente e di libera volontà somministrato o procurato vettovaglie, armi, munizioni od altri instrumenti del reato.

193. Coloro, che conoscendo lo scopo ed il carattere di dette bande avranno loro somministrato di libera volontà alloggio o luogo di riunione o di ricovero, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Se però avranno ciò fatto abitualmente, ed in modo che senza tali mezzi di aiuto la banda non avrebbe potuto formarsi o sostenersi saranno puniti colla morte.

194. Coloro, che avranno avuto parte nelle suddette bande senza parteciparvi però in alcuno de'modi espressi nei tre articoli precedenti, qualora siano arrestati nel luogo della riunione sediziosa, saranno puniti come segue:

Se la banda avesse per oggetto alcuno dei crimini indicati negli articoli 183, 184, 185 e 189 la pena sarà dei lavori forzati a vita;

Se avesse per oggetto alcuno degli altri crimini menzionati negli articoli 191, 192 e 193 la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

195. Sono esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande, o di sedizione coloro, che essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle autorità civili o militari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento, o daranno in mano alla forza i capi od i comandanti.

196. Saranno parimente esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande, o di sedizione coloro, che avendone formato parte senza avervi però cooperato in alcuno dei modi indicati negli articoli 191, 192 e 193, o che trovandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza coi medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità civili o militari.

Dopo seguita la detta intimazione coloro, che continueranno a far parte della riunione sediziosa, ed opporranno resistenza o saranno armati, verranno puniti a norma dell'articolo 194 e secondo le distinzioni ivi stabilite, ancorchè non fossero arrestati nel luogo stesso della sedizione: se poi avranno continuato a fare parte della riunione sediziosa senza però opporre resistenza e senza essere armati, saranno puniti colla reclusione o col carcere a seconda dei casi, con che la durata del carcere non sia mai minore di mesi sei.

197. Coloro, che a termini dei due articoli precedenti sono esenti da pena, dovranno ciò non ostante essere puniti dei reati che avessero particolarmente commessi; ed inoltre potranno essere sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia.

198. Gli autori dei reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione saranno puniti colle pene stabilite per ciascun reato, giusta le norme prescritte nel lib. I, tit. II, capo V, sez. II, *de' rei di più reati*.

SEZIONE III.

Degli scritti o discorsi o fatti ingiuriosi contro il Re, la sua Real Famiglia ed il suo Governo.

199. Chiunque sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia con cartelli affissi o col mezzo di stampe o di scritti abbia direttamente provocato i sudditi o gli abitanti nei Regii Stati a commettere alcuno dei crimini contemplati nella prima e seconda sezione di questo capo, sarà punito colla pena stabilita pel crimine che avrà provocato.

Se però tali provocazioni non avranno avuto alcun effetto, il colpevole sarà punito colla reclusione o colla relegazione, secondo le circostanze dei casi.

200. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le Persone della Famiglia Reale o contro il Governo, sarà punito colla reclusione o colla relegazione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Disposizioni particolari.

201. Oltre alle pene stabilite negli articoli 170 e seguenti sino all'art. 199 inclusivamente pei crimini di lesa Maestà, ciascuno degli autori e complici dei medesimi sarà sempre condannato ad una multa, che sarà dai Magistrati fissata se-

condo le circostanze, ed avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, e potrà estendersi sino a lire cinquanta mila.

Colla medesima sentenza saranno inoltre i delinquenti condannati all'indennizzazione in quella determinata somma a cui già risultassero ascendere le perdite ed i danni derivati dai detti crimini tanto allo Stato, quanto ai particolari; salva ragione per quel maggiore risarcimento che fosse in seguito per accertarsi essere dovuto.

202. Incominciato il procedimento criminale, e spiccato il mandato di cattura contro gli autori o complici di tali crimini, i Magistrati faranno seguire il sequestro dei loro beni nella conformità prescritta dagli articoli 37 e 58 del Codice civile.

203. Emanata la sentenza di condanna, sia in contraddittorio che in contumacia, se fra il termine di sei mesi dalla data della medesima le somme portate dalla sentenza non saranno state soddisfatte, si procederà alla vendita dei beni sequestrati sino alla concorrente delle dette somme nel modo prescritto dalle leggi civili.

CAPO III.

Dell'obbligo di rivelare i crimini che compromettono la sicurezza esterna od interna dello Stato.

204. Coloro, che avendo avuta cognizione di cospirazioni formate o di crimini progettati contro la sicurezza esterna od interna dello Stato non avranno fatta la dichiarazione di queste cospirazioni o di questi crimini, e non avranno rivelato alle autorità governative o giudiziarie od amministrative le circostanze che saranno pervenute a loro cognizione, il tutto entro ventiquattro ore successive alla cognizione medesima, quando anche fossero riconosciuti esenti da ogni complicità, saranno puniti pel solo fatto della non rivelazione nel modo e secondo le distinzioni seguenti.

205. Se trattasi dei crimini previsti dagli articoli 183, 184

e 185 coloro, che nel caso del precedente articolo non avranno fatte le dichiarazioni ivi prescritte, saranno puniti colla reclusione.

206. Per gli altri crimini o cospirazioni indicate in alcuna delle disposizioni del presente titolo sino all'art. 199 inclusivamente, coloro, che essendone informati non avranno fatte le dichiarazioni prescritte dall'art. 204, saranno puniti col carcere da sei mesi a tre anni, e con multa da cento lire a mille.

207. Colui, che avrà avuta cognizione dei detti crimini o cospirazioni, e non le avrà rivelate, non potrà essere scusato pel motivo che egli non le abbia approvate, od anche che vi si sia opposto, od abbia cercato di dissuaderne gli autori.

208. Se però l'autore della cospirazione formata o del progettato crimine fosse coniuge od ascendente o discendente, fratello o sorella od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote coll'imputato di non rivelazione, questi non sarà soggetto alle pene stabilite nei precedenti articoli, ma potrà essere sottoposto alla sorveglianza speciale della polizia.

209. Sono esenti dalle pene stabilite contro i colpevoli di cospirazioni o di altri crimini contro la sicurezza esterna od interna dello Stato quelli fra essi, che prima di qualunque esecuzione o tentativo, e precedentemente a qualunque incominciamento di procedura, avranno dato alle autorità menzionate nell'art. 204 le prime notizie delle cospirazioni o degli altri crimini suddetti, e ne avranno rivelato gli autori o complici, o dopo anche l'incominciamento degli atti di procedura, prima però di qualunque esecuzione o tentativo del reato, avranno procurato l'arresto di tutti o di parte di detti autori o complici.

I colpevoli che avranno fatta questa notificazione o procurato questi arresti potranno nondimeno essere condannati a restare a vita od a tempo sotto la sorveglianza speciale della polizia.

Disposizione comune alli tre precedenti capi.

210. Le pene della reclusione o della relegazione trarranno seco l'interdizione dai pubblici uffizi, quando saranno inflitte in forza delle disposizioni contenute nei tre precedenti capi.

Titolo III.

Dei reati contro l'amministrazione della giustizia ed altre pubbliche amministrazioni

CAPO I.

Della ribellione alla giustizia, della disobbedienza e di altre mancanze verso la pubblica autorità.

Sezione I.

Della ribellione alla giustizia.

211. È reato di ribellione alla giustizia qualunque attacco, qualunque resistenza con violenza o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati della esazione delle tasse e delle contribuzioni, o contro coloro che portano per essi gli atti esecutivi, contro i preposti delle Regie dogane o gabelle, i sequestratari, gli uffiziali ed agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini o delle ordinanze della autorità pubblica, dei mandati di giustizia o delle sentenze.

212. È pure qualificata ribellione alla giustizia ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l'unione di un corpo

legalmente deliberante, o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione o di una sentenza o di qualunque ordine di una Podestà legittima, per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque, o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla legittima autorità.

213. Se la ribellione è stata commessa in riunione di persone in numero maggiore di dieci, ma senza porto d'armi, saranno i colpevoli puniti colla reclusione.

Se la riunione fu armata, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

214. Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone in numero non maggiore di dieci, nè minore di tre, la pena sarà quella della reclusione.

Se non vi fu porto d'armi, la pena sarà del carcere, non minore di sei mesi.

215. Nei casi accennati nei due precedenti articoli, la riunione si reputa armata, quando più di due persone portano armi apparenti.

216. La ribellione commessa da una o da due persone soltanto è punita col carcere non minore di sei mesi, se è commessa con arma od armi apparenti.

È punita colla pena del carcere estensibile a sei mesi se la ribellione è commessa senz'armi.

217. Quando nella ribellione la riunione non si reputa armata a termini del disposto dell'art. 215, le persone che facendone parte si trovassero munite d'armi nascoste, saranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata.

218. È pure punita come ribellione qualunque altra riunione armata non minore di cinque persone, la quale senza avere commesso violenza o vie di fatto fosse però diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti ed ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui negli articoli 211 e 212. La pena sarà in questo caso del carcere non minore di due anni.

Quand'anche non vi fosse porto d'armi, coloro, che facendo parte della riunione suddetta non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità sovra indicate, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Sarà anche punita colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile ad un anno, la riunione minore di cinque persone, quando vi sarà stato porto d'armi.

219. Le disposizioni degli articoli 195, 196, 197 e 198 saranno applicate ai casi di ribellione contemplati negli articoli 213, 214 e 218.

220. Sarà punito parimente come colpevole di ribellione chiunque la avrà provocata col mezzo di discorsi tenuti in luoghi od in adunanze pubbliche, o col mezzo di stampe o di scritti affissi o sparsi o distribuiti nel pubblico.

Se la ribellione non avrà avuto luogo, il provocatore sarà punito col carcere estensibile ad un anno.

221. Saranno punite come riunione di ribelli quelle che saranno state formate con o senza armi, ma accompagnate da violenze o da minaccie contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o polizia, o contro la forza pubblica:

1.° Dagli operai o giornalieri nei pubblici opificii o manifatture;

2.° Dalle persone ammesse nei pubblici ospizi;

3.° Dai detenuti inquisiti o condannati per reati, o detenuti per qualsivoglia altra causa.

222. I capi di una ribellione o quelli che la avranno provocata potranno essere condannati a rimanere, dopo scontata la pena, sotto la sorveglianza speciale della polizia.

Sezione II.

Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica.

223. Chiunque con violenza o con minaccia costringa un ufficiale pubblico, un agente od incaricato di una pubblica

amministrazione a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione, salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.

224. Allorquando un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo avrà ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni o a causa del medesimo qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere non minore di un mese.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di un Magistrato o di un Tribunale o di un Giudice, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

225. Quando l'oltraggio sia fatto soltanto con gesti o con minaccie, il colpevole sarà punito nel primo caso previsto dall'articolo precedente col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo caso col carcere non minore di un mese.

226. L'oltraggio fatto con parole, con gesti o con minaccie a qualunque agente o depositario della pubblica forza, o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, o con multa estensibile a lire cinquecento.

227. Sotto le denominazioni di agenti o di depositari della forza pubblica vengono pure i preposti delle Regie dogane o gabelle, gli agenti di polizia, e le guardie campestri o forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni.

228. Chiunque si sarà reso colpevole di percosse o di violenze gravi contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, anche senz'armi e senza che ne sieno seguite ferite, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Se queste vie di fatto hanno luogo all'udienza di un Magistrato o di un Tribunale o di un Giudice, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena del carcere.

229. Le violenze accennate nell'articolo precedente, dirette contro un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, nell'atto dell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, saranno punite col carcere non minore di sei mesi.

230. Se le percosse o le violenze usate contro le persone, di cui nei precedenti due articoli, hanno cagionato ferite o malattie, per cui sarebbe inflitta una pena correzionale, i colpevoli soggiaceranno alla pena della reclusione.

La stessa pena sarà applicata nel caso in cui le percosse o le violenze non avessero cagionato ferite o malattie, ma fossero accompagnate da premeditazione o da insidie.

231. Qualora le percosse, le violenze o le ferite avessero di per se stesse e secondo le disposizioni di questo Codice il carattere di reato punibile con pena criminale, se sono fatte contro le persone contemplate negli articoli 228 e 229, la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso sarà accresciuta di uno o di due gradi a seconda dei casi.

232. Alle pene come sovra stabilite per i casi di oltraggi e violenze, i Magistrati o Tribunali potranno aggiungere l'emenda, ed anche il confino da scontarsi dopo il termine della pena principale.

Sezione III.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

233. Ogni agente della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute a termini dell'art. 77.

234. I testimoni assegnati per deporre avanti l'autorità, i quali per esimersi dal comparire avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col carcere estensibile a

due mesi, oltre il risarcimento dei danni derivati dal rifiuto.

235. Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e legittimamente chiamato ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito con multa estensibile a lire cento, e potrà anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione.

236. I medici, i chirurghi od ogni altro ufficiale di sanità, che non notificheranno al Giudice, ed in difetto al Sindaco del luogo entro le 24 ore il venefizio, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione, ed anche la pena del carcere.

Sezione IV.

Dell'arresto, della detenzione e del sequestro illegali delle persone,
e degli ostacoli opposti al libero esercizio degli altrui diritti.

237. Chiunque senza ordine delle autorità competenti, e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico o di quegli altri, nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, il quale non abbia per oggetto altro speciale reato, od avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro, sarà punito colla pena della reclusione.

238. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla stessa pena della reclusione, non però minore di anni cinque, e potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci:

1.° Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

2.° Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa o sotto un nome falso o con falso ordine di un'autorità pubblica.

239. Se nell'arresto, nella detenzione o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

240. Avrà luogo la stessa pena di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato siansi fatte minaccie di morte, o siansi usate violenze, sevizie od altri mali trattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

241. Qualora ad un tale individuo siansi usate violenze di natura tale, che costituiscano per sè un crimine, o l'individuo sia stato sottoposto a tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a vita.

242. La pena sarà ridotta al carcere non minore di un anno se i colpevoli, di cui nell'art. 237, contro i quali non siasi ancora proceduto, avranno posta in libertà la persona arrestata, sequestrata o detenuta entro il termine di giorni tre da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per se medesime le commesse violenze.

243. Chiunque con vie di fatto o minaccie impedirà ad alcuno l'esercizio dei propri diritti guarentiti dalla legge, sarà punito col carcere estensibile a due anni, salve le pene maggiori qualora il fatto o le minaccie costituissero un reato più grave.

244. Soggiacerà alla stessa pena chiunque insidiosamente o con vie di fatto o con minaccie s'introdurrà senza alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.

Se tale introduzione avrà luogo nei sacri chiostri di monache la pena sarà della reclusione.

Sezione V.

Della fuga dei detenuti e dell'occultamento de' rei.

245. Ogniqualvolta avrà avuto luogo la fuga di detenuti, i custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della loro condotta, trasporto o custodia, ne sono risponsabili, e puniti colle norme seguenti.

246. Se i fuggitivi erano inquisiti di reati di natura tale da importare per sè la pena di morte o dei lavori forzati a vita, ovvero erano già condannati all'una od all'altra di tali pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla pena dei lavori forzati a tempo estensibile ad anni quindici.

247. Se i fuggitivi erano inquisiti di reati di natura tale da importare per sè altre pene criminali, od erano condannati ad alcuna di simili pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla reclusione.

248. Se i fuggitivi erano inquisiti di reati di natura tale da importare per sè pene correzionali o di polizia, od erano condannati ad alcuna delle dette pene, oppure si trovavano detenuti per ogni altra causa che per reato, i colpevoli di connivenza sono puniti col carcere non minore di sei mesi, od anche colla reclusione estensibile ad anni cinque.

249. Nel caso che le persone indicate nell'art. 245 fossero colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite col carcere, da regolarsene la durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza, ed avuto riguardo alle circostanze indicate nei tre articoli precedenti.

I custodi ed i carcerieri saranno inoltre sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per quel tempo che sarà determinato nella stessa sentenza di condanna.

250. Le pene stabilite negli articoli precedenti si aumenteranno di uno o di due gradi contro i custodi, carcerieri od incaricati negligenti o conniventi, quando la fuga dei detenuti o condannati sia stata eseguita con rottura delle carceri o con violenza commessa a mano armata.

251. La pena del carcere stabilita contro i risponsabili della fuga in caso di negligenza cessa, se dentro quattro mesi dalla fuga i fuggitivi siano a diligenza di quelli di nuovo arrestati e presentati a disposizione della pubblica autorità, e semprecchè non siano arrestati per reati commessi posteriormente alla fuga.

252. Le altre persone non incaricate della custodia dei detenuti, che ne avessero da sè sole procurata o facilitata la fuga, saranno punite colla reclusione, quando i fuggitivi sono fra quelli contemplati nell'art. 246; col carcere non minore di anni due, se i fuggitivi sono di quelli contemplati nell'art. 247; col carcere estensibile a mesi sei, se sono fra quelli indicati nell'art. 248.

253. Quando la fuga dei detenuti sia stata eseguita con violenza alle persone o con rottura delle carceri, le persone estranee, che vi avranno cooperato od avranno fornito gli opportuni instrumenti per effettuarla, saranno punite colla reclusione non minore di cinque anni nel caso dell'art. 246; col carcere non minore di tre anni nel caso dell'art. 247; col carcere da sei mesi a tre anni nel caso dell'art. 248.

254. In tutti i casi sovra espressi, se le persone estranee, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno giunte ad ottenerne l'intento col corrompere gli incaricati della condotta, trasporto o custodia dei detenuti, o mediante una connivenza con quelli, saranno punite colle medesime pene cui soggiaceranno gli incaricati medesimi, colla diminuzione da uno a tre gradi.

255. Se col mezzo della violenza contro le persone indicate nell'art. 245 sia stata procurata o facilitata la fuga dei detenuti, e la violenza sia stata commessa a mano armata, i colpevoli saranno puniti coi lavori forzati a tempo, ed eziandio a vita secondo le circostanze.

256. La sola somministrazione ai detenuti di istrumenti atti ad agevolare la loro fuga sarà punita, se fatta da estra-

nei, col carcere estensibile a sei mesi; se da incaricati della custodia, condotta o trasporto di detenuti, col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

Se la somministrazione fosse di armi *proprie*, la pena del carcere sarà per li primi non minore di un anno ed estensibile a tre anni, e per li secondi non minore di tre anni, salvo sempre il disposto dell'art. 108.

257. Nel caso di fuga di un detenuto, tutti quelli che vi avranno cooperato saranno solidariamente condannati al pagamento dell'indennizzazione che la parte danneggiata avrebbe diritto di conseguire dal fuggitivo,

258. I detenuti che saranno fuggiti od avranno tentato di fuggire con rottura delle carceri o con violenze contro le persone saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno: ove siasi anche fatto uso di armi, la pena sarà della reclusione, salve le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati che avessero commessi.

Pel solo fatto però di fuga tentata od eseguita coi suddetti mezzi dopo di una condanna, non sarà luogo alle disposizioni contenute nel libro I, tit. II, cap. V, sez. II, *dei recidivi*.

259. Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pena criminale, saranno puniti col carcere estensibile a due anni.

Questa disposizione però ha soltanto luogo quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine di arresto per reati punibili colle pene anzidette.

260. Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le persone contemplate nell'art. 208.

Sezione VI.

Delle usurpazioni di titoli e di funzioni.

261. Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari esercitandone gli atti, sarà punito

col carcere non minore di un anno, salve le pene maggiori per altri reati che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo reato.

262. Chiunque avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa od una decorazione che non gli appartenga, o si sarà arrogato titoli di dignità che non gli siano stati legittimamente conferiti, sarà punito col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno, o con multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva nello stesso reato avrà sempre luogo il carcere non minore di mesi tre.

Sezione VII.

Della usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

263. Chiunque, al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno al pagamento di un debito o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi, ripari e cose simili, se la violenza sarà stata fatta con armi ed accompagnata da percossa o ferita, il colpevole sarà punito colla reclusione.

Se si sarà fatto uso d'armi, ma senza percosse nè ferite, ovvero, se saranno intervenute percosse o ferite, ma senza armi, il colpevole sarà punito col carcere, salve in tutti i casi le maggiori pene per reati per se stessi più gravi.

264. Se la violenza sarà seguita senza percossa o ferita e senza armi, il colpevole sarà punito colla pena del carcere estensibile a tre mesi, o con multa sino alle lire trecento.

265. Provandosi dal reo che il danaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che esso fosse in diritto di ottenere l'esecuzione dell'obbligazione od il possesso, la pena della reclusione, di cui nell'art. 263, potrà commutarsi in quella del carcere non minore però di sei mesi; nei casi contem-

plati nell'alinea dello stesso articolo la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei; e nel caso previsto dall'art. 264 si applicherà una multa estensibile alle lire trecento.

Sezione VIII.

Della rottura di sigilli, delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito, e dei guasti fatti ai pubblici monumenti.

266. Allorchè saranno stati infranti i sigilli apposti sia per ordine dell'autorità governativa o di un'autorità amministrativa, sia in esecuzione di un'ordinanza giudiziale proferita in materia tanto civile che penale, i custodi saranno puniti per la semplice negligenza col carcere estensibile a sei mesi.

267. Se la rottura di sigilli è seguita sopra carte od effetti di un inquisito di reato importante pena di morte, dei lavori forzati a vita, o di un condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con carcere da tre mesi a due anni.

268. Chiunque avrà deliberatamente rotto i sigilli apposti a carte o ad effetti della qualità indicata nell'articolo precedente, od avrà avuto parte nella rottura sarà punito colla reclusione; e se è lo stesso custode la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

269. Per tutte le altre rotture di sigilli fatte deliberatamente, i colpevoli saranno puniti col carcere da un mese ad un anno; e se è lo stesso custode sarà punito colla medesima pena da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione avrà luogo per la rottura dei sigilli apposti ad un testamento; nel caso però in cui il notaio od altri che ne fosse il depositario fossero colpevoli di semplice negligenza, saranno puniti colla pena stabilita nell'art. 266.

270. L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato,

o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto saranno puniti con multa estensibile sino alle lire cinquecento, ed eziandio col carcere estensibile ad un anno, secondo le circostanze; salve le pene maggiori che fossero stabilite da leggi speciali riguardo agli impiegati delle Regie poste.

271. Il furto commesso colla rottura di sigilli apposti per ordine del Governo o dell'autorità giudiziaria od amministrativa sarà punito come furto commesso mediaote rottura.

272. Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione, di trafugamenti o di distruzioni di documenti, di atti di procedura penale, di carte, di registri, di libri o di altri effetti contenuti negli archivi, nelle segreterie, nelle biblioteche od in altri luoghi di pubblico deposito, o consegnate ad un depositario pubblico in ragione di tale sua qualità, sarà punito colla reclusione, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggiore pena.

Ove per le dette soppressioni, trafugamenti o distruzioni il danno recato sia leggiero, potrà essere inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi. Quanto al custode o depositario, la pena sarà sempre di uno o di due gradi di più di quella inflitta all'estraneo.

273. Nella classe dei pubblici depositari si intendono compresi i custodi di cose oppignorate ed i sequestratari giudiziali.

Ove l'autore della sottrazione fosse il padrone delle cose oppignorate o sequestrate, quand'anche esso stesso ne fosse il depositario, sarà punito col carcere.

274. I segretari, gli archivisti, i notai, i custodi od altri depositari, che si saranno resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, nei trafugamenti o nelle distruzioni menzionate nei due precedenti articoli, sono puniti col carcere da un mese ad un anno, e con multa estensibile a lire treceoto.

Queste pene possono anche imporsi separatamente secondo le circostanze.

275. Il furto di cose oppignorate o sequestrate commesso da chi ignora tale loro qualità cade nella classe dei furti comuni.

276. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti e le distruzioni dei documenti di cui sovra, siano state commesse con violenza verso le persone, chiunque ne sia l'autore, la pena sarà della reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà estendersi ai lavori forzati a tempo, salva l'applicazione di pene più gravi che potessero richiedere o la natura delle violenze od altri reati che fossero stati commessi.

277. Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue od altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica autorità o per sua autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o confino non minore di un mese, ed estensibile a due anni, e con multa sino alle lire cinquecento.

CAPO II.

Della prevaricazione e di altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Disposizioni generali.

278. Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

279. Ogni prevaricazione contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore è punita coll'interdizione dai pubblici uffizi.

280. Il semplice delitto non costituisce l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione.

Sezione I.

Delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositari pubblici.

281. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore, od altro contabile od amministratore di danaro Regio o di altra cosa delle Regie aziende; come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali; qualunque depositario o contabile pubblico, che ha trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobiliari, che erano ad esso affidati per ragione delle sue funzioni, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, se le cose trafugate o sottratte saranno di un valore che giunga alle lire cinquemila.

Se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mila o le ecceda, i colpevoli saranno puniti colla pena della reclusione non minore di cinque anni.

Quando il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda, i colpevoli saranno puniti colla pena della reclusione estensibile a cinque anni: se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento la pena sarà del carcere non minore di un anno.

282. È considerato e punito qual pubblico depositario il segretario e l'usciere che abbia sottratto effetti mobiliari o danaro esistenti presso di lui in tale qualità.

283. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze, che la legge considera come aggravanti, le pene stabilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

284. Qualunque giudice, amministratore od ufficiale pubblico, che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti o trafugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione, secondo le circostanze.

285. Tutti gli agenti o commessi sì del Governo che dei tesorieri, esattori, contabili o depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti secondo i casi alle pene ivi stabilite.

Sezione II.

Dei reati dei pubblici uffiziali che s'ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità.

286. Ogni uffiziale pubblico od agente del Governo, che, od apertamente o con atti simulati o con interposizione di persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti, od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha od abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, ed estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tre mila.

287. La stessa disposizione ha luogo contro ogni uffiziale pubblico od agente del Governo, che prende un interesse privato in un affare, intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

288. Se nei casi previsti dai due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolentemente arrecato alla amministrazione, cui l'affare appartiene, la pena sarà della reclusione, alla quale sarà sempre aggiunta l'interdizione dai pubblici uffizi.

289. Ogni uffiziale dell'ordine amministrativo stipendiato dal Governo, il quale nei luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati, o per interposte persone fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto de' suoi beni, soggiacerà ad una multa non minore di cinquecento lire, estensibile eziandio sino a lire

dieci mila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio.

SEZIONE III.

Delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati.

290. Qualunque pubblico uffiziale, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di danaro, di rendite pubbliche o comunali, che si renda colpevole di concussione, incorrerà nella pena del carcere non minore di mesi tre, od in una multa non minore di lire cento: queste pene potranno eziandio essere cumulate secondo i casi. I loro commessi o preposti saranno puniti colle stesse pene, le quali potranno però essere diminuite di uno o di due gradi secondo le circostanze.

Si commette concussione allorchè dolosamente si riceve o si esige o si ordina di esigere quanto non è dovuto od eccede il dovuto per dritti, per tasse, contribuzioni, rendite, mercede o per stipendio.

291. Se l'esazione indebita fu commessa con minaccie od abuso di potere, la pena sarà della reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffizi.

Se sarà accompagnata da attentato all'altrui libertà, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo, salve le pene maggiori nei casi che l'attentato costituisca per se stesso un crimine più grave.

SEZIONE IV.

Della corruzione dei pubblici uffiziali.

292. Gli uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gli impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione, i quali hanno ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo avranno accettate promesse

per fare un atto, sebbene giusto, del proprio uffizio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, saranno puniti con multa che agguagli il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso essere minore di centocinquanta lire.

293. Ove le persone enunciate nel precedente articolo avessero per doni o rimunerazioni ricevute o promesse accettate fatto un atto ingiusto, o si fossero astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avessero fatto in valida forma, saranno punite colla pena d' interdizione dai pubblici uffizi, oltre la multa di cui nell'articolo precedente.

294. Se la corruzione ha per oggetto un reato punibile per se stesso con pena maggiore dell'interdizione dai pubblici uffizi, tale pena maggiore sarà applicata ai colpevoli, oltre la pena dell'interdizione.

295. Saranno puniti colle stesse pene stabilite nei precedenti articoli gli uffiziali od impiegati suddetti che avessero abusato del loro uffizio per passione od altro fine secondario.

296. Se l'uffiziale corrotto è un Giudice, e la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di una delle parti litiganti in affari civili, il Giudice sarà punito colla pena della relegazione estensibile ad anni cinque.

297. Se la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un inquisito di crimine o di delitto, il Giudice soggiacerà alla pena della relegazione non minore di cinque anni.

Tanto in questo caso quanto in quello dell'articolo precedente sarà aggiunta l'interdizione dai pubblici uffizi.

298. Se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della relegazione, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al Giudice che avrà ceduto alla corruzione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua ese-

cuzione, la pena da applicarsi al Giudice sarà diminuita di uno o di due gradi.

299. Quando la corruzione abbia per oggetto un fatto che importa una pena di polizia, avrà luogo contro il Giudice la sospensione dai pubblici uffizi, oltre ad una multa che non sarà minore di lire duecento.

300. Gli autori della corruzione saranno puniti colla pena che sarebbe dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto, colla diminuzione però di uno o di due gradi.

301. Nei casi contemplati nella presente sezione, nei quali la pena dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto sia l'interdizione dai pubblici uffizi, sarà applicata all'autore della corruzione la pena del carcere non minore di un anno: se la pena sia della sospensione dai pubblici uffizi, quella da applicarsi all'autore della corruzione sarà dell'esilio locale o della multa; queste pene potranno anche essere cumulate a seconda dei casi.

302. Se la corruzione è solo stata tentata, e non abbia avuto alcun effetto, gli autori di questo tentativo saranno puniti secondo le circostanze col carcere estensibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che formò il mezzo di corruzione, senza che però la multa possa essere minore di lire cento.

Ove però il fatto che era l'oggetto della corruzione non sia per se stesso un reato nè un atto ingiusto, l'autore del tentativo sarà punito con pene di polizia, esclusi gli arresti.

303. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore, ma ove esistano saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

SEZIONE V.

Degli abusi di autorità.

§ I.

Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico.

304. Ogni uffiziale pubblico, ogni agente od impiegato qualunque del Governo, che avrà ordinato, richiesto, fatto ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza, di un mandato di giustizia o di qualunque altro ordine emanato da una legittima autorità, sarà punito colla relegazione.

305. Se questo ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci, ed inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi.

306. Le pene enunciate nei due precedenti articoli non saranno applicate ai pubblici uffiziali od impiegati, che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.

In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai superiori, che avessero i primi dato quest'ordine.

307. Se in conseguenza dei detti ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 304 e 305, queste maggiori pene saranno inflitte agli uffiziali pubblici, agli agenti od impiegati colpevoli di avere dati gli ordini o fatte le richieste anzidette.

308. Ogni uffiziale pubblico, che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento prescritto dalla legge, sarà punito con multa estensibile a lire cento.

309. Ogni uffiziale pubblico destituito, sospeso od interdetto legalmente dalla sua carica, il quale, dopo averne avuto notizia ufficiale, ha continuato nell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito col carcere non minore di un mese, estensibile ad un anno; a tale pena potrà pure aggiugnersi quella dell'interdizione dai pubblici uffizi.

§ II.

Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati.

310. Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od agente della pubblica forza o di polizia, qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che si introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà per questo solo fatto punito col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cento.

Potranno i Tribunali imporre o l'una o l'altra pena separatamente.

311. Ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato dal Governo che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio de' suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere: se l'atto arbitrario sarà commesso per animosità o particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione; salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

312. Qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustifichino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

313. Il risarcimento dei danni e degli interessi dovuto per causa degli attentati indicati nell'art. 311 sarà regolato, avuto

riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze ed al pregiudizio sofferto; ma non potrà in caso di detenzione arbitraria essere inferiore a lire venticinque per ciascun giorno di detenzione e per ciascuna persona che l'ha sofferta.

314. Se alcuno dei reati, di cui nel succitato art. 311, sia stato commesso mediante falsità in iscritto di un ordine dell'autorità superiore o di un pubblico uffiziale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, soggiaceranno ai lavori forzati a tempo.

315. Qualunque Giudice, qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente.

§ III.

Delle ommissioni e degli abusi di potere rispetto ai detenuti.

316. Gli uffiziali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od ommesso di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno di averla denunciata alle autorità superiori, saranno puniti colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi non minore di mesi sei, e saranno tenuti ai danni ed agli interessi, come è detto nell'art. 313.

317. I custodi ed i carcerieri, che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura

o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto, od avranno ricusato di presentarlo al pubblico uffiziale competente od all'esibitore dei suoi ordini, senza giustificare che vi sia proibizione per parte del pubblico ministero o del Giudice processante; che richiesti da legittima autorità, avranno ricusato di presentare i loro registri, saranno puniti col carcere, ed inoltre colla sospensione dal proprio ufficio.

Potrà anche il Giudice applicare una sola di dette pene.

318. I custodi ed i carcerieri, che per qualunque titolo si permettessero atti arbitrari sulle persone detenute, o rigori non ordinati dai regolamenti che li riguardano, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

319. Se gli atti indicati nel precedente articolo degenerassero in sevizie, e costituissero per se stessi un crimine od un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.

320. Sarà punito colla sospensione dal suo impiego l'uffiziale pubblico, il quale senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo.

Disposizioni comuni alle sezioni del presente capo.

321. Fuori dei casi nei quali la legge determina specialmente le pene incorse pei reati commessi dagli uffiziali o dagli impiegati pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, quelli fra essi che avranno commessi, o che avranno avuta parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di reprimere, o che fossero relativi ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti con uno o due gradi di più della pena stabilita pei medesimi reati.

322. Gli articoli 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 e 290 sono applicabili agli amministratori, tesorieri ed altri contabili od impiegati degli ospizi ed altri stabilimenti pubblici.

CAPO III.

Degli abusi che si commettessero dagli avvocati o dai causidici nell'esercizio del loro ministero, o da ogni altro che s' intromettesse negli affari come sollecitatore o difensore.

323. L'avvocato od il causidico che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, sarà punito colla sospensione dalla propria professione, e con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

324. Sarà pure punito colla sospensione dalla sua professione per un tempo non minore di un anno, e con multa non minore di lire cento, l'avvocato ed il causidico che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una parte assume senza il consenso di questa la difesa dell'altra, o di coloro che hanno causa dalla medesima.

325. L'avvocato od il causidico che per doni, offerte o promesse colluda colla parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose ommissioni la causa del suo cliente, sarà punito colla sospensione dall'esercizio di sua professione e da ogni pubblico uffizio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da lire trecento a tre mila.

Potrà anche avere luogo l'interdizione secondo le circostanze.

326. Quando l'avvocato od il causidico pregiudichi dolosamente con fatti od ommissioni la causa di un inquisito sarà punito come segue:

Se trattasi di un inquisito per crimine, colla relegazione e coll'interdizione dalla sua professione e da qualunque pubblico uffizio;

Se trattasi di un inquisito per delitto, coll'interdizione dalla professione e da ogni pubblico uffizio, alla quale pena potrà anche aggiungersi il carcere o l'esilio locale;

Se trattasi di un inquisito per contravvenzione, la pena sarà della sospensione dall'esercizio della sua professione per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire trecento.

327. Colui, che millantando credito od influenza presso un uffiziale pubblico od impiegato fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danaro o con doni o con promesse, sarà punito colla pena del carcere, non minore di tre mesi, oltre una multa estensibile a lire trecento.

328. Se avrà carpito danaro od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di avere dato o di dovere dare una somma qualunque, od altra cosa estimabile per questo oggetto, sarà punito colla pena del carcere, non minore di due anni, e con multa doppia del valore ricevuto senza che possa essere minore di lire cento.

329. Alle pene stabilite nei precedenti articoli potranno i Magistrati e Tribunali aggiungere anche l'emenda.

330. Le pene stabilite in questo capo s'intendono senza pregiudicio di quelle di falso, di calunnia o di corruzione degli uffiziali pubblici od impiegati.

TITOLO IV.

Dei reati contro la fede pubblica

CAPO I.

Della falsificazione di monete, di sigilli, di bolli, d'impronti, di cedole od obbligazioni dello Stato.

SEZIONE I.

Della falsa moneta.

331. Chi senza legittima autorità fabbrica moneta, contraffacendo quella di Regio conio o di conio straniero, ovunque abbia corso legale, od altera la vera moneta, commette reato di falsificazione di moneta.

332. La moneta contraffatta si considera sempre falsa tuttochè l'intrinseco valore della medesima sia eguale od anche superiore a quello della vera moneta.

333. L'alterazione della vera moneta si commette o col tosarla o col raderla o col fare uso di qualsiasi altro modo per sottrarne il valore.

L'alterazione ha parimente luogo quando si praticano mezzi per dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore.

334. Chiunque avrà fabbricata falsa moneta di oro o di argento, contraffacendo quella di Regio conio, sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita.

Se la falsa moneta è erosa od eroso-mista, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

335. Chiunque avrà fabbricata nei Regii Stati falsa moneta di oro o di argento, contraffacendo quella di conio straniero,

ovunque abbia corso legale, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se la falsa fabbricazione è solamente di moneta erosa od eroso-mista, la pena sarà della reclusione non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati per anni dieci.

336. Le pene sovra stabilite si diminuiranno di un grado, se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false.

337. Quando l'autore dei crimini, di cui nei tre precedenti articoli, sia un impiegato nelle Regie zecche, sarà punito colla pena immediatamente superiore a quella inflitta in ognuno dei casi accennati nei medesimi articoli; se la pena sarà dei lavori forzati a vita l'impiegato sarà punito colla morte.

338. Quando il valore intrinseco della falsa moneta sarà eguale o superiore a quello della vera, la pena stabilita in tutti i casi sovra indicati sarà rispettivamente diminuita di un grado.

339. L'alterazione della moneta, sia di oro o di argento, sarà punita colla reclusione quando il valore che si è voluto sottrarre alla moneta alterata non ecceda lire cinquanta, e non vi concorra circostanza aggravante; eccedendo detto valore o concorrendovi circostanza aggravante, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi, e potrà anche estendersi ai lavori forzati a tempo.

Nel caso di alterazione di monete previsto dall'alinea dell'art. 333, la pena sarà della reclusione; e soltanto del carcere quando il valore che si è voluto apparentemente aggiugnere non ecceda lire cinquanta.

340. Chiunque con intelligenza coi falsificatori di monete di Regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete nei Regii Stati, od a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei Regii Stati.

341. Colui, che senza alcuna intelligenza coi falsificatori dolosamente introducesse o spendesse nei Regii Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione o col carcere.

Colui che avendo ricevute tali monete per vere, e riconosciutele poi false od alterate ne avrà fatta spendita dolosa, sarà punito col carcere.

342. Colui, che avrà ricevuta qualche moneta che riconoscerà falsa, è tenuto di consegnarla agli amministratori delle Regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima, sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire venti.

343. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare, o scientemente riterrà in casa od altrove conii, forme, crogiuoli, macchine od altri instrumenti atti a fabbricare false monete, sarà per questo solo fatto punito colla reclusione.

Sono però eccettuati da questa disposizione quegli artefici od altre persone alle quali per uso della loro arte, scienza o professione detti instrumenti fossero necessari.

344. I colpevoli dei crimini enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se prima della consumazione del crimine di falsificazione di moneta, od anche questo consumato, prima che alcuna emissione ne sia seguita, ed anteriormente ad ogni atto di procedimento criminale, ne avranno dato le prime notizie e rivelato gli autori alle autorità competenti, oppure se anche dopo lo incominciamento del procedimento, essi avranno procurato l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli.

Potranno nondimeno i colpevoli suddetti, ancorchè esenti da pena, essere sottoposti a vita od a tempo alla sorveglianza speciale della polizia.

Sezione II.

Della falsificazione di sigilli, di atti Sovrani, di cedole od obbligazioni dello Stato, di punzoni, di bolli e di impronti.

345. Chiunque ha contraffatto il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti Sovrani, od avrà falsificato un atto qualunque emanato direttamente dalla Sovrana Autorità, oppure avrà scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto, o di tale atto falsificato, sarà punito coi lavori forzati a vita.

346. Sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal Regio tesoro.

Colla stessa pena sarà punito colui, che avrà scientemente introdotto nei Regii Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso.

347. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione ne' Regii Stati di carte od obbligazioni di credito pubblico emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, o di introduzione dolosa di esse ne' Regii Stati, ovunque siano state contraffatte o falsificate, ovvero di uso doloso delle medesime, la pena sarà della reclusione non minore di anni sette, estensibile anche ai lavori forzati a tempo.

348. Colui che avrà ricevute per vere le carte pubbliche menzionate nei precedenti due articoli, e riconosciutane poi la falsità, le avrà ciò non ostante rimesse in circolazione, sarà punito colla reclusione.

349. Sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati a tempo:

Colui che ha falsificato o contraffatto od in qualsivoglia

altra maniera dolosamente alterato qualunque recapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto delle Regie aziende ed amministrazioni, o ne avrà scientemente fatto uso. La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi quando colui che fece uso di tali effetti li avesse ricevuti per veri;

Colui che ha contraffatto i bolli del Governo, punzoni da esso destinati al marchio delle materie di oro e di argento, o che scientemente ha fatto uso di detti bolli o punzoni contraffatti.

350. Sarà punito colla reclusione chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni, di cui nell'articolo antecedente, ne ha fatto una applicazione od un uso pregiudicievole ai diritti ed agli interessi dello Stato.

351. Sarà punito colla stessa pena chi ha contraffatto i martelli destinati dal Governo al marchio delle piante, i bolli, coi quali sogliono improntarsi in nome e per autorizzazione del Governo le diverse specie di derrate e di mercanzie; come pure chi ha contraffatto i sigilli o bolli di una autorità qualunque, o quelli di uno stabilimento di commercio autorizzato dal Governo con ispeciali regolamenti.

Soggiacerà alla stessa pena chi ha scientemente fatto uso di sigilli, bolli, martelli così contraffatti.

352. Sarà punito col carcere non minore di due anni chiunque essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, martelli, di cui nel precedente articolo, ne ha fatto un uso pregiudicievole ai diritti od agli interessi dello Stato, della autorità o stabilimento a cui esclusivamente appartengono.

353. Chi scientemente riterrà in casa od altrove sigilli, bolli, martelli e punzoni falsi, dei quali è menzione nella presente sezione, sarà punito col carcere.

354. La disposizione dell'art. 344 è applicabile ai reati menzionati negli articoli 345, 346 e 347.

CAPO II.

Delle falsità in atti pubblici e nelle scritture di commercio e private.

SEZIONE I.

Del falso in atti pubblici e nelle scritture di commercio.

355. Ogni funzionario, notaio od altro uffiziale pubblico, che nell'esercizio di sue funzioni ha commessa in atti pubblici una falsità, o con false sottoscrizioni o falsa data, o con alterazioni di atti, di scritture o di sottoscrizioni, o con supposizione di persone, o con iscritture fatte o inserite in registri od altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, ed anche con quella dei lavori forzati a vita secondo le circostanze.

Se fu solamente alterata la data, e l'alterazione non ha per oggetto il favore od il danno di terzi, la pena sarà della reclusione, e potrà anche essere ridotta al carcere secondo le circostanze.

356. Sarà punito colla pena dei lavori forzati per anni dieci ogni funzionario, notaio od altro uffiziale pubblico, che rogando o stendendo atti del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle parti, sia dichiarando come veri, fatti falsi, o come fatti riconosciuti, quelli che non lo fossero.

357. Qualunque altra persona, che ha commesso un falso in un atto pubblico od in una scrittura di commercio:

Sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni;

Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze

o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione;

Sia aggiugnendo, od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare;

Sia con supposizione di persone;

Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque, e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

Le scritture di commercio, di cui in questo articolo, sono le *cambiali* ed i *biglietti a ordine.*

358. Il notaio od altro pubblico uffiziale, il quale supponendo un atto autentico che non esiste, ne rilascia una supposta copia in forma legale, sarà punito a norma dell'art. 356.

359. Il notaio od altro pubblico uffiziale, che rilascia una copia in forma legale di un atto autentico, il quale non abbia ricevuta la sua legale autentica forma, o commetta una falsità in una *copia* legale ed autentica, rilasciandola in modo contrario o diverso dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, o con false dichiarazioni d'insinuazione o di pagamento di altri dritti dovuti al Regio erario, sarà punito colla reclusione.

Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico uffiziale fu solo alterata la data dell'atto, e l'alterazione non ha per oggetto il favore od il danno di terzi, la pena sarà del carcere.

360. Ove i reati previsti nel precedente articolo accadano per semplice inavvertenza o negligenza del notaio o dell'uffiziale pubblico, saranno questi puniti colla sospensione dal loro uffizio.

361. Colui, che senza essere complice della falsità, ha scientemente fatto uso degli atti falsi, dei quali si è parlato nella presente sezione, sarà punito colla reclusione; quando però facciasi uso di una delle carte false

enunciate nell'alinea dell'art. 355 e nell'art. 359, la pena sarà solo del carcere.

362. I notai ed altri pubblici uffiziali non potranno ricevere, nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le stesse qualità di quelle richieste per essere testimoni instrumentari, sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi.

363. Coloro, che attestassero falsamente al notaio o ad altro pubblico uffiziale la identità delle parti contraenti a questo incognite, saranno puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi; salve le pene maggiori nei casi di complicità nella falsità commessa nell'atto stesso.

Sezione II.

Del falso nelle scritture private.

364. Chiunque ha in uno dei modi specificati nell'art. 357 commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione, od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione.

365. Colui, che senza essere complice della falsità ha scientemente fatto uso di tale falsa scrittura, sarà punito col carcere.

Sezione III.

Delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via ed in certificati.

366. Chiunque formi un *passaporto* falso o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono

falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno.

367. Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a fare rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese.

368. Sarà punito colla stessa pena chiunque farà dolosamente uso del passaporto di un altro, comunque regolarmente spedito, e non alterato in alcuna delle sue parti o forme.

369. L'uffiziale pubblico il quale rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due testimoni da esso conosciuti ne attestino il nome, cognome e le qualità, sarà punito col carcere o con multa a seconda dei casi.

Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazione o qualità false conosciute dall'uffiziale pubblico per tali, sarà questo punito colla relegazione.

370. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli sono applicabili ai casi di falsificazione, di spedizione, ed all'uso dei *fogli di via*.

Quando in conseguenza dei reati relativi ai fogli di via sarà stata pagata dal Regio erario al portatore dei medesimi una somma non dovuta, od una somma eccedente quella dovuta, oltre la pena della relegazione o del carcere, è tenuto il colpevole a pagare una somma non minore del doppio, nè maggiore del quadruplo di quella indebitamente pagata.

371. Gli albergatori e locandieri, che scientemente scriveranno sui loro registri sotto designazioni false o supposte le persone alloggiate, saranno puniti col carcere estensibile a mesi tre.

372. Chiunque sotto nome di un medico, di un chirurgo o di altro uffiziale di sanità formerà un falso *certificato* di malattia o di altro incomodo, allo scopo di esimere se stesso od altri da un pubblico servizio qualunque legal-

mente richiesto, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

373. Il medico, chirurgo od altro uffiziale di sanità, che per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o di indisposizione qualunque, propria ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiacerà alla multa da cento lire a mille.

Se le dette persone siansi indotte a ciò fare per doni o promesse, soggiaceranno inoltre al carcere non minore di sei mesi: in questo caso i corruttori saranno sottoposti alla stessa pena.

374. L'uffiziale pubblico, il quale rilascierà un falso certificato di buona condotta, di indigenza o di altre circostanze che valgano a richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo o dei particolari, come a procurarle impiego, credito o soccorso, sarà punito colla sospensione dal suo impiego, e con multa estensibile sino a lire cinquecento.

375. Il privato, che sotto nome di un pubblico uffiziale formerà un falso certificato del genere enunciato nell'articolo precedente, o ne falsificherà un vero per appropriarlo ad altra persona, o che scientemente farà uso di un tale certificato così formato o falsificato, sarà punito con tre mesi a due anni di carcere.

Disposizioni particolari relative alle tre sezioni del presente capo.

376. Pei falsi certificati di tutt'altra natura, e dai quali possa derivare danno ad un terzo od al Regio erario, e per ogni altra falsità di simile specie non contemplata in questo capo, se il reato è commesso da un notajo o da altro pubblico uffiziale o funzionario con abuso di uffizio, la pena sarà della reclusione: se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

Le stesse pene colla diminuzione di un grado saranno applicate nei due casi sovra specificati a coloro, che scientemente hanno fatto uso di atti o di scritture in cui fossero state commesse tali falsità.

377. Se però il lucro od il danno derivato dalle falsità, di cui nel precedente articolo, e di poca entità o vi concorrano circostanze attenuanti, le pene per esse falsità inflitte potranno diminuirsi di due o di tre gradi; e potrà eziandio commutarsi la pena della reclusione in quella del carcere, non mai però minore di un anno.

CAPO III.

Della falsa testimonianza.

378. Il colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, se avrà deposto in favore dell'inquisito sarà punito colla pena della reclusione non minore di anni sette estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci; se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

379. Ove però l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo quand'anche fosse quella della morte.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi.

380. Il colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale sia in favore sia contro l'inquisito sarà punito colla reclusione.

381. La falsa testimonianza in materia di polizia sia in aggravio che in favore dello inquisito è punita col carcere per tempo non minore di sei mesi.

382. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena stabilita nell'art. 380.

383. I periti, che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei quattro precedenti articoli.

384. Alle stesse pene sovra stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl' istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze e perizie: tali pene saranno accresciute di un grado, qualora nella subornazione, nella istigazione o nella cooperazione vi sarà intervenuta promessa di danaro o di altra qualsivoglia cosa, ovvero sarà stato usato inganno o fatta violenza.

385. I testimoni, che nelle loro deposizioni ricusano di dire la verità sopra fatti dei quali risultasse esser eglino informati, saranno riguardati come occultatori della verità, e come tali puniti col carcere, da determinarsene la durata secondo la diversa natura dei fatti sopra specificati, senza che però il carcere possa mai essere minore di giorni quindici.

386. Colla stessa pena, di cui nel precedente articolo, aumentata però di un grado, saranno puniti coloro che avranno dato o promesso danaro od altra cosa ai testimoni od ai periti per distoglierli dal dire la verità o per indurli ad occultarla.

387. Se il falso testimonio o perito, ed egualmente colui il quale ha formato o scientemente prodotto una scrittura falsa si ritratta, ovvero palesa la falsità della scrittura prima che su tale falsità siasi instituito procedimento criminale, od in difetto di procedimento criminale prima della sentenza relativa alla causa, in cui sarebbesi reso colpevole di falsità, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi.

388. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri

il giuramento, nè potrà essere assunto come perito, nè deporre in giudizio fuorichè per somministrare semplici indicazioni.

Alla pena suddetta potrà anche aggiugnersi il carcere estensibile ad anni due.

CAPO IV.

Della calunnia.

389. Sono rei di calunnia:

Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato, di cui eglino sanno essere questo innocente;

Coloro, che all'oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto, o nella sua casa o sulla sua persona od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi o servire possa ad indizio di reato.

390. Se, in conseguenza della calunnia, abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte.

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi qualora la condanna non abbia avuta la sua esecuzione.

391. Nel caso che la pena inflitta al calunniato consistesse o nella interdizione o nella sospensione dai pubblici uffizi, e non siano queste pene applicabili con effetto al calunniatore, sarà sostituita alla interdizione la reclusione, ed alla sospensione il carcere non minore di mesi sei.

Se il calunniato fu condannato alla sola pena della multa il calunniatore subirà la stessa pena, e potrà anche essere punito col carcere.

392. Quando la calunnia sia stata scoperta, o prima di ogni procedimento contro il calunniato o prima che la sen-

tenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come in appresso:

Se la calunnia racchiude l'imputazione di un crimine, il calunniatore è punito colla reclusione;

Se la calunnia è diretta alla imputazione di un delitto o di una contravvenzione, il calunniatore è punito col carcere non minore di un mese, ovvero con multa estensibile a lire cinquecento, quando il reato supposto non avesse importato che la pena della multa.

393. Le pene stabilite in questo capo contro il calunniatore saranno diminuite da uno a tre gradi, se questi si ritratta prima che sulla calunnia sia instituito procedimento criminale, od in difetto di procedimento criminale prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia.

Titolo V.

Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti.

CAPO I.

Delle bancherotte.

394. Coloro, che nei casi previsti dalle leggi di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi ;

I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

395. Gli agenti di cambio e sensali, che si sono resi colpevoli di bancarotta semplice, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo : e se si sono resi colpevoli di bancarotta fraudolenta, saranno puniti col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

396. Coloro, che conformemente alle leggi di commercio fossero dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

CAPO II.

Della violazione dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

397. Ogni violazione dei regolamenti di amministrazione pubblica relativi ai prodotti delle manifatture del paese che si trasporteranno all'estero, e che hanno per oggetto di guarentire la buona qualità, le dimensioni e la natura della fabbricazione, sarà punita, qualora nei regolamenti non sia stabilita altra pena, con multa estensibile a lire tre mila e colla confisca delle mercanzie.

Queste due pene potranno essere pronunciate cumulativamente o separatamente, secondo le circostanze dei casi.

398. Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo

merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire tre mila.

399. Ogni concerto di operai, che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere per un tempo non minore di un mese, ed estensibile a tre, semprecchè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

I principali istigatori e motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi.

400. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno applicate rispettivamente:

Ai proprietari o fittaiuoli, i quali senza giusta causa si concertassero per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operai di campagna;

Agli operai di campagna che si concertassero, senza un giusto motivo, per fare aumentare il prezzo delle giornate di lavoro.

401. Coloro che, o spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori di una medesima mercanzia o derrata perchè non sia venduta, o sia venduta ad un determinato prezzo; o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al dissopra od al dissotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinque mila.

402. La pena del carcere sarà di due mesi a due anni, e la multa da lire mille a dieci mila, se tali maneggi siano stati praticati per rispetto ai grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane o vino.

403. Chiunque, all'oggetto di nuocere all'industria del paese, avrà fatto passare in paese estero i direttori, commessi od operai di uno stabilimento;

E chiunque manifesti i segreti delle fabbriche e manifatture a cui è od era applicato, ovvero estragga dai Regii Stati senza la necessaria autorizzazione, o faccia estrarre, o presti il consenso od aiuto per estrarre qualsivoglia ordigno, sia esso quivi fabbricato o sia introdotto dall'estero, il quale ordigno sia necessario alle manifatture nei Regii Stati;

Sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, ed inoltre con multa estensibile sino a lire trecento.

404. Chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie di oro o di argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, sulla natura di qualunque altra mercanzia;

E chiunque con l'uso di falsi pesi o di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute;

Sarà punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa estensibile a lire mille.

Gli oggetti del reato od il loro valore se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati; i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante.

405. Se il venditore ed il compratore scientemente si valgono nei loro contratti di pesi e di misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno dei contraenti perde ogni azione verso l'altro che lo avrà ingannato; salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode e dell'uso di pesi e di misure proibite.

La pena nel caso di frode sarà la stessa che quella stabilita nell'articolo precedente.

La pena dell'uso di pesi e di misure proibite sarà determinata nel libro terzo del presente Codice.

406. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo

sopra mercanzie, animali o manifatture, od apposto sopra opere d'ingegno, all'oggetto di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui si è contraffatto il marchio od il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni ed interessi, e la confiscazione degli oggetti e degli strumenti che hanno servito alla frode.

407. Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode e contravvenzione di qualche privativa conceduta dal Governo per mercanzie o manifatture, le fabbrichi, venda o spacci o le introduca dall'estero;

Chiunque venda o spacci od introduca dall'estero scritti, composizioni musicali, disegni, pitture od altra produzione stampata od incisa contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori loro conceduta dal Governo.

408. Nei casi contemplati nei due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

409. Chi, o mediante materia corrosiva o con qualsiasi altro mezzo avrà volontariamente alterato mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, sarà punito col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, oltre i danni ed interessi.

Se il reato è stato commesso da un operaio della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non sarà minore di un anno, oltre alla multa di sopra stabilita.

CAPO III.

Dei reati relativi alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti.

§ I.

Sussistenze pubbliche.

410. Qualunque uffiziale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l'incetta di generi per la pubblica annona, se dopo avere accettata la commissione dolosamente la ritardi o la trascuri sarà punito colla relegazione.

Qualora il ritardo provenga da sola negligenza, la pena sarà del carcere o della multa.

411. Chiunque o individualmente o come membro di una compagnia sarà incaricato di provvisioni, di appalti o di amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, e che senza esservi stato costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, sarà punito col carcere o colla reclusione secondo le circostanze.

412. Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode nella natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle cose somministrate, i colpevoli saranno puniti col carcere.

413. Gli uffiziali pubblici, od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo, che avranno prestato aiuto ai colpevoli, dei quali è detto nei due articoli precedenti, saranno puniti colle pene ivi stabilite oltre alla sospensione dagli uffizi pubblici.

414. Nei diversi casi contemplati ne' quattro articoli precedenti il procedimento contro i rei non potrà aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive autorità superiori.

§ II.

Pubblici incanti.

415. Coloro i quali sia prima, che nell'atto degli incanti delle proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione o di un'opera qualunque avranno impedita o turbata la libertà degli incanti, delle obblazioni con vie di fatto, violenze o minaccie, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a due mila.

416. Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli obblatori con offerta di danaro o con promessa qualunque o con altri mezzi di frode.

Le convenzioni che si facessero a questo effetto sono nulle di pien diritto.

Il deliberamento che fosse seguito a favore di alcuno il quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad instanza di chi vi ha interesse.

417. Se i reati di cui nei precedenti articoli 415 e 416 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa minore di lire duecento.

418. Le pene menzionate nei precedenti articoli 415, 416 e 417 potranno essere imposte separatamente a seconda dei casi.

Titolo VI.

Dei reati contro la pubblica sanità.

419. È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro ai quali sono necessarie per l'eser-

cizio della loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti.

I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze dei casi.

420. Incorreranno nelle stesse pene, di cui nel precedente articolo, i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o robe vive, che vendessero o dispensassero droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi e simili, fuorichè agli speziali, artisti, artigiani ed a coloro ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione.

421. Quando dette robe si vendessero alle persone come sovra riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe vendute, il giorno, nome, cognome, patria e professione di quelle persone a cui le avranno vendute, con fare sottoscrivere il compratore, e non sapendo questo scrivere facendolo sottosegnare in presenza di due testimoni, i quali vi apporranno pure la loro sottoscrizione. In caso di trasgressione, la pena sarà della multa estensibile a lire duecento.

422. Alla stessa pena, di cui nell'art. 419, soggiaceranno i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o robe vive, che venderanno droghe, come sovra, a persone incognite quantunque si dicano di professione per cui siano necessarie, se non presenteranno una fede autentica del Giudice di mandamento, in cui si esprima il loro nome, cognome, patria e professione: tale fede sarà inserita dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato.

423. La proibizione sovra fatta ai fondachieri od altri di vendere o dispensare veleni o robe pericolose è comune agli speziali, salvo siane fatta la prescrizione da un medico o da un chirurgo.

424. Quelli ai quali è permessa la ritenzione o lo smaltimento delle materie venefiche o pericolose sovraccennate, e coloro che per la loro professione sono obbligati valersene,

dovranno ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte sotto chiave da custodirsi presso di loro. In caso di trasgressione soggiaceranno alla pena stabilita nell'art. 419.

425. Se per la inosservanza delle disposizioni accennate negli articoli 419, 420, 422, 423 e 424, ne avvenga un veneficio, chi avrà trasgredito incorrerà nella pena della reclusione o del carcere secondo le circostanze.

426. Chiunque per oggetto di traffico senza essere autorizzato fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista, ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione.

La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

427. Gli speziali che preparreranno, riterranno o dispenseranno con frode medicinali che a giudizio del Protomedicato fossero riconosciuti dannosi, saranno puniti col carcere e con multa estensibile a lire due mila.

428. Alle stesse pene del carcere estensibile ad un anno, ed alla multa estensibile a lire cinquecento saranno sottoposti lo speziale o chi è autorizzato a farne le veci., i quali anche senza volontà di nuocere abbiano somministrato o lasciato somministrare medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni.

Nel caso tanto di questo che del precedente articolo le suddette due pene potranno anche essere applicate separatamente.

429. Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie, che o per indole loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà per questo solo fatto punito col carcere da un mese a due anni.

430. Saranno puniti colle stesse pene i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori suddetti, o di altre mer-

stanzie ad essi affidate, semprecchè nel trasportarle abbiano alterata la natura loro col mescolarvi sostanze nocevoli.

431. Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 426, 427, 429 e 430, segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci; salve sempre le pene maggiori, quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

432. Colle disposizioni contenute in questo titolo non è derogato alle leggi e regolamenti particolari concernenti la pubblica sanità in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Codice.

TITOLO VII.

Dei reati contro il costume pubblico.

433. Chiunque offenda in pubblico l'altrui pudore od i buoni costumi sarà punito col carcere da un mese ad un anno.

Se l'oltraggio al pudore è seguito in luogo privato, quando vi sia querela della parte, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei.

In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento.

434. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato il libertinaggio o la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito col carcere non minore di tre mesi ed estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o corruzione avrà avuto luogo in una persona, che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due

anni, e sempre col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

435. Quando la prostituzione o la corruzione delle persone sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione;

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona, che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

436. Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto, che in forza della patria podestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti; i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

437. Coloro che tengono pratiche disoneste con pubblico scandalo saranno puniti:

Se hanno luogo fra persone libere, col carcere estensibile ad un anno;

Se sono tenute fra una persona coniugata ed una libera, col carcere da uno a due anni;

Se seguono fra persone entrambe coniugate, colla stessa pena da due a tre anni;

Le pene sovra stabilite si applicheranno eziandio nei casi in cui non vi concorra il pubblico scandalo, quando vi sia denunzia od instanza del coniuge, degli ascendenti, tutori o di altri incaricati di sorvegliare la condotta delle persone anzidette.

438. Il marito che prostituisce la propria moglie sarà punito colla reclusione.

439. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze contemplate negli articoli 530 e 531, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette estensibile ai lavori forzati

a tempo; se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi.

440. Chiunque offenda i buoni costumi con discorsi tenuti pubblicamente o con scritti o canzoni distribuite o spacciate nel pubblico, ovvero collo scrivere od apporre sui muri in luogo frequentato motti osceni o figure indecenti, o con canti osceni, sì di giorno che di notte, sarà punito col carcere o con pene di polizia, secondo le circostanze.

TITOLO VIII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità.

CAPO I.

Dell'associazione di malfattori.

441. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

442. Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto, o a distribuire o dividere il prodotto dei reati.

443. Gli autori, direttori o capi di tali bande si puniranno pel solo fatto dell'associazione coi lavori forzati a tempo o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori, e l'oggetto del disegno o del concerto.

444. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione,

oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande od a parte di esse armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente.

445. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori contemplata nell'art. 441 o da alcuni soltanto di essi, quando abbiano agito previo concerto coll'intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione, e di cui nei due precedenti articoli, e secondo le regole stabilite per li rei di più reati.

CAPO II.

Delle minaccie.

446. Fuori dei casi preveduti negli articoli 648 e 649, chiunque per mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome, avrà fatto minaccie di assassinio, di veneficio, di incendio o di qualunque altro attentato, che importasse la pena di morte o dei lavori forzati a vita, sarà punito colla reclusione, quando la minaccia fosse stata fatta con ordine o condizione qualunque.

447. Se la minaccia non sarà stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamente verbale, ma fatta con ordine o sotto condizione ovvero con armi.

448. Nei casi contemplati nel precedente articolo, i Tribunali potranno commutare la pena del carcere in quella del confino o dell'esilio locale, regolandone la durata secondo le circostanze dei casi.

449. I colpevoli delle minaccie, di cui negli articoli 446 e 447, possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia.

CAPO III.

Degli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette.

Sezione I.

Degli oziosi e dei vagabondi.

450. Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altro lavoro.

Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione.

451. Sono egualmente reputati per vagabondi:

Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza;

Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

452. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente sottomissione passata avanti un'autorità legittima, giusta i provvedimenti che li riguardano.

453. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati, ed in caso che vi rientrassero saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

454. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, senza che possano più variarlo se non con partecipazione dell'autorità amministrativa del comune, ove l'avranno eletto; al qual oggetto passeranno avanti tale autorità un atto di sottomissione a norma dei relativi regolamenti.

L'autorità amministrativa ne darà avviso alla autorità giudiziaria.

455. Gli oziosi ed i vagabondi nati nello Stato e non recidivi, potranno anche dopo la condanna essere reclamati dal comune in cui nacquero o dove ebbero l'ultimo loro domicilio mediante deliberazione del consiglio comunale, ovvero potranno essere reclamati dai loro parenti o da altre persone cognite e probe, mediante però idonea cauzione.

Tali domande debbono essere indiritte al Tribunale che avrà pronunciata la condanna, il quale se le riconoscerà ammessibili, ordinerà che gl'individui reclamati siano condotti nel comune che li domanda, od in altro comune che sarà loro assegnato per dimora a richiesta del mallevadore.

Sezione II.

Dei mendicanti.

456. Niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi ed ai regolamenti, sotto pena del carcere estensibile ad un mese.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori della provincia di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi.

457. I mendicanti validi che accatteranno riuniti, seppure non sia il marito e la moglie, il padre o la madre coi loro fanciulli, saranno puniti colla pena del carcere da tre mesi ad un anno.

458. Colla stessa pena da tre mesi ad un anno saranno puniti i mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatti insulti od usate minaccie, od avranno proferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte; o fingeranno piaghe od infermità.

459. Saranno anche applicabili ai mendicanti le disposizioni degli articoli 454 e 455.

Se il mendicante è straniero avrà luogo quanto è disposto pei vagabondi dall'art. 453.

Sezione III.

Delle persone sospette.

460. Oltre agli oziosi, vagabondi, mendicanti validi menzionati nelle sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette:

Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia;

Lo straniero entrato nel territorio dei Regii Stati senza passaporto od altra carta regolare, e che manchi di ogni giustificazione sulle sue qualità.

Disposizioni comuni ai vagabondi, ai mendicanti, agli oziosi e ad altre persone sospette.

461. I mendicanti, gli oziosi e vagabondi od altre persone sospette le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno colte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, od a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di notte tempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni.

Se furono colti in qualunque tempo con alcuno di quegli oggetti, e con armi *proprie*, la pena sarà della reclusione.

462. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni, se si troveranno presso delle medesime generi od altri effetti, somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza.

463. Ogni mendicante o vagabondo, che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

464. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo capo.

465. I minori di anni quattordici non sono compresi nelle disposizioni penali, di cui in questo capo, relative ai vagabondi e mendicanti.

Se questi minori hanno o genitori o tutori sono ai medesimi consegnati, ed in mancanza di questi all'amministrazione comunale del luogo in cui nacquero, all'oggetto di essere invigilati sulla loro condotta.

I genitori o tutori che abbandoneranno alla mendicità i loro figli o minori sono assoggettati all'ammonizione.

I genitori o tutori che prestano i loro figli od amministrati, perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi e coll'ammonizione.

466. Oltre alle presenti disposizioni si dovranno altresì osservare ed eseguire gli altri provvedimenti particolari concernenti i mendicanti, gli oziosi ed i vagabondi od altre persone sospette, nella parte che non sono a queste disposizioni contrari.

CAPO IV.

Dei reati commessi per mezzo di stampe, di scritti, di immagini e di incisioni.

467. Chiunque senza avere ottenuta la permissione dei Revisori o di altre persone a ciò destinate stamperà o farà stampare libri o scritti sarà punito con multa da lire duecento a seicento.

Per le allegazioni od altre scritture relative alle decisioni delle cause basterà la permissione data dai Relatori delle medesime avanti i Magistrati od i Tribunali.

468. Gli stampatori, a meno di una speciale autorizzazione, dovranno sia nei libri o scritti, che nelle allegazioni od altre scritture, esprimere col nome dell'autore anche il loro nome, ed enunciare in fine dello stampato la permissione ottenutane, sotto pena di multa estensibile a lire duecento.

Se poi enunzieranno la permissione contro verità, saranno puniti col carcere che potrà estendersi ad anni due.

469. Qualunque persona domiciliata ne' Regii Stati, che farà stampare all'estero libri od altri scritti senza la permissione di cui nell'art. 467, sarà punita col carcere e con multa da lire cento a trecento.

470. I librai e mercanti che introdurranno o venderanno qualunque sorta di libri provenienti da paese estero, senza avere ottenuta la permissione in iscritto dai Revisori, ovvero libri stampati ne' Regii Stati in contravvenzione al disposto dell'art. 468, saranno puniti col carcere e con multa da lire duecento a seicento.

Le pene del carcere e della multa, di cui in questo e nel precedente articolo, potranno anche essere inflitte separatamente.

471. Alle pene stabilite come sopra contro gli stampatori,

i librai ed i mercanti sarà sempre aggiunta pel caso di recidiva la sospensione dalla professione.

472. Gli impiegati delle Regie dogane che permetteranno l'estrazione dalle medesime dei libri suddetti senza una permissione dei Revisori, la quale dovrà essere loro presentata, saranno puniti col carcere o con multa, secondo la gravezza del reato.

473. La pubblicazione, la distribuzione o l'introduzione dall'estero, che si facesse da qualunque altra persona di libri o di scritti stampati in contravvenzione agli articoli precedenti, sarà punita con multa ed anche col carcere, secondo le circostanze dei casi.

474. Le pene del carcere e della multa stabilite negli articoli precedenti potranno diminuirsi di due o di tre gradi, ed anche ridursi alle pene di polizia:

1.° A riguardo dei banditori e di quelli che affiggono o vendono o distribuiscono lo scritto stampato, se avranno manifestata la persona da cui lo ricevettero;

2.° A riguardo di chiunque avrà manifestato lo stampatore;

3.° A riguardo eziandio dello stampatore che avrà manifestato l'autore.

475. L'introduzione, l'esposizione o la distribuzione di componimenti, di canzoni, di libercoli, di figure o di immagini ed altri oggetti contrari a' buoni costumi, sarà punita col carcere o coll'esilio locale o con multa, secondo le circostanze.

È comune alla presente disposizione quanto è stabilito nell'art. 474.

476. In tutti i casi sovra espressi sarà applicata all'autore la pena stabilita per ogni specie particolare di reato di cui si rendesse colpevole, con accrescimento di uno o di due gradi.

477. Fuori dei casi speciali dalla legge indicati la provocazione ai reati col mezzo di stampe o di scritti affissi o sparsi

o distribuiti nel pubblico sarà punita colla stessa pena stabilita pel reato provocato, se questo è stato commesso; se la provocazione non avrà avuto effetto la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

478. I banditori, espositori, venditori e distributori di stampe o di scritti che contengono qualche provocazione a reati saranno puniti come complici dei provocatori, tranne il caso in cui abbiano fatto conoscere coloro dai quali ebbero la stampa o lo scritto contenente la provocazione: in questo caso la pena dei complici rivelatori sarà diminuita da uno a tre gradi.

479. In tutti i casi indicati nei precedenti articoli ha sempre luogo la confiscazione dei libri, degli scritti, delle figure, delle immagini o di altri oggetti stati sequestrati.

480. Colui che senza approvazione dell'autorità competente faccia il mestiere di esporre, divulgare, affiggere scritti, stampati o disegni o rami, anche col nome e cognome dell'autore, dello stampatore o dell'incisore, sarà punito con carcere estensibile a due mesi.

481. Rimane vietato a chicchessia di tenere torchi a stampa di qualunque specie, sia a pietra, sia per rame, od a mano con composizione di lettere da stampa, o di conservare presso di sè od in altro luogo una stamperia, senza averne ottenuta la permissione; i contravventori sono puniti con multa di lire mille, oltre alla confiscazione di tutti gli utensili suddetti; e salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave.

482. Le precedenti disposizioni non derogano ai regolamenti di pubblica amministrazione relativi alla stampa.

CAPO V.

Delle adunanze illecite.

483. È vietata qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi in tutti i

giorni, od a giorno determinato per occuparsi senza promessa o vincolo di segreto di oggetti, siano religiosi, siano letterari, siano politici od altri, se non è formata con permesso dell'autorità legittima, e siano osservate le condizioni da questa imposte.

484. Ogni associazione della natura sovra espressa, formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violate le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dall'autorità competente, ed i capi, i direttori od amministratori della medesima saranno puniti col carcere o col confino ovvero con multa, secondo le circostanze.

485. Se gli individui di un'associazione già disciolta tornano a riunirsi, saranno puniti colla pena imposta ai capi, direttori od amministratori, giusta l'articolo precedente.

I capi, direttori ed amministratori saranno in questo caso puniti col carcere non minore di mesi sei o col confino, secondo le circostanze.

486. Chiunque avrà conceduto l'uso di sua casa o di una porzione di essa per la riunione dei membri di un'associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipe l'autorità competente prima che segua la riunione, sotto pena di multa estensibile a lire duecento.

487. Qualora l'associazione vietata contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo una setta, qualunque ne sia la denominazione o l'oggetto, e qualunque sia il numero degli individui che ne fanno parte, sarà inflitta agli associati la pena del carcere non minore di un anno.

I capi, direttori ed amministratori saranno puniti colla relegazione non minore di anni cinque.

488. [illegible] emblemi, carte e libri od altri distintivi di sette, di cui [illegible] l'articolo precedente, i mobili ed il danaro che si ritroveranno nelle sale di riunione saranno confiscati.

489. I venditori o distributori di emblemi, carte, libri ed altri distintivi di sette, di cui nell'articolo precedente, saranno puniti col carcere non minore di un anno, oltre al confino.

Coloro che scientemente riterranno tali oggetti potranno essere puniti col carcere.

490. Coloro che avranno conceduto o permesso l'uso della loro casa od abitazione o di altro luogo di loro uso o proprietà per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti colla pena inflitta ai membri componenti la stessa associazione.

Ove poi essi facciano inoltre parte della medesima setta, sono puniti come i capi, i direttori e gli amministratori di tale associazione.

491. La disposizione contenuta nell'art. 487 è applicabile anche a coloro, che senza intervenire nelle adunanze delle sette vi fossero però affigliati, o tenessero colla associazione una corrispondenza relativa allo scopo della medesima, quand'anche le adunanze avessero luogo in Stato estero.

492. Qualunque impiegato od uffiziale pubblico colpevole dei reati enunciati negli articoli 485, 486, sarà inoltre sospeso dalla sua carica od impiego ed interdetto dai pubblici uffizi nei casi indicati negli articoli 487, 489 e 490.

493. Le disposizioni contenute nel presente capo non escludono l'applicazione di pene maggiori a termini del presente Codice nel caso di reati più gravi, e particolarmente contro la sicurezza interna od esterna dello Stato.

CAPO VI.

Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione.

494. Le armi o sono tali propriamente, o tali si considerano dalla legge.

Sono armi *proprie* quelle da fuoco, ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti,

utensili, o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogni qual volta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

495. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate o minaccie a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le armi proprie e le improprie.

496. Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*. Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi cento settant'uno millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi e le pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

497. I fabbricatori o venditori delle armi *insidiose*, e chiunque le introducesse ne' Regii Stati, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

498. Chiunque fuori della propria abitazione sarà trovato con armi della specie indicata nell'art. 496 sarà punito con carcere da mesi sei ad anni quattro.

La ritenzione in casa delle stesse armi sarà punita col carcere estensibile a due anni.

499. Saranno inflitte le stesse pene a coloro eziandio, i quali portando o ritenendo un'arma da fuoco o da vento, e di cui nel succitato art. 496, smontata o mancante di qualche parte, abbiano però presso di loro essendone portatori o nelle loro case essendone ritentori, tutte le parti componenti la medesima, e che unite insieme rendessero l'arma atta ad offendere.

500. Colla pena del carcere da mesi tre a tre anni è punito il porto di coltelli con punta, così detti *da fodero*, e

di quelli ancora che sebbene senza punta e tondi ed eziandio snodati sieno però taglienti nella cima, e la lama dei medesimi per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così atti al medesimo uso.

Sono però eccettuate quelle persone che hanno bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso si intenderà commesso ogni qual volta si porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere.

501. La pena inflitta dall'articolo precedente è pure applicata al porto delle baionette eziandio ad un solo taglio, non escluse le militari, se queste si portano da persone non militari.

502. Ha luogo pure la pena di cui nell'art. 500 pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprecchè la persona presso cui si ritroveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

503. Mediante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco, e di pistole di misura; queste ultime però potranno portarsi solamente andando a cavallo, ed all'arcione, od in carrozza; e dai vetturali, cocchieri, carrettieri, postiglioni e simili sui cocchi, carri o sulle loro bestie, e non mai indosso.

I trasgressori sono puniti con multa estensibile alle lire cinquecento e non minore di lire cento.

504. La pena pel porto delle armi stabilita nei precedenti articoli sarà accresciuta di un grado, quando quella segua in occasione di feste o di balli, od in luogo dove per feste di divozione o di altro motivo siavi adunanza di gente, o segua di notte tempo vagando per le città, terre e luoghi abitati.

505. La pena pel porto e per la ritenzione delle armi, di cui negli articoli precedenti, sarà aumentata da uno a tre

gradi quando il colpevole sia nel novero delle persone menzionate nel capo III del presente titolo.

Se le armi sono della specie indicata nell'art. 503 il colpevole sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

506. In tutti i casi previsti dai precedenti articoli avrà sempre luogo la confiscazione delle armi sopra menzionate.

507. Se i colpevoli del porto di armi proibite sono figli di famiglia conviventi col padre e sotto la podestà di lui, e risulti che il medesimo fosse consapevole del porto di dette armi, senza che abbia procurato di impedirlo, sarà esso punito con multa estensibile sino a lire cento ed inoltre sarà tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

508. Si osserveranno altresì i regolamenti particolari riguardo alla proibizione delle armi, nella parte in cui non sia altrimenti disposto nel presente capo.

CAPO VII.

Dei giuochi proibiti,
delle case di prestito con pegno e dell'usura
e di altri contratti illeciti.

Sezione I.

Dei giuochi proibiti.

509. Sono vietati tutti i giuochi di azzardo e d'invito, nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente o destrezza od agilità di corpo.

510. Coloro che od in case ove concorre il pubblico od in case private terranno giuochi di azzardo e d'invito ammettendovi o indistintamente qualunque persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degl'interessati, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno oltre ad una multa da lire cento a seicento.

Queste pene potranno anche essere applicate separatamente.

Le dette pene avranno luogo contro i colpevoli suddetti, siano essi i banchieri, gli amministratori od agenti od in altra maniera interessati ai giuochi stessi.

511. I semplici giuocatori sono puniti con multa estensibile a lire trecento.

512. Alla stessa pena inflitta nell'art. 510 soggiaceranno coloro che prestano o concedono per l'esercizio dei giuochi di azzardo e d'invito la casa o bottega o locanda o bettola od altro luogo di loro uso o proprietà.

Non gioverà a cotestoro l'allegazione che sia loro stata usata violenza, onde costringerli a permettere o non impedire il giuoco, se di tale violenza non avranno dato immediatamente avviso alle autorità locali od amministrative o giudiziarie, colla designazione delle persone dalle quali siansi usati atti violenti.

513. Se i colpevoli di cui nell'articolo precedente sono osti, locandieri, bettolieri od altri esercenti simili negozi potranno inoltre essere sospesi dall'esercizio dei medesimi, ed anche interdetti in caso di recidiva.

514. Chiunque stabilisca o tenga nelle strade, nelle piazze, sui mercati, sulle fiere od in altri luoghi aperti giuochi di azzardo e d'invito soggiacerà alla pena del carcere non minore di giorni quindici oltre ad una multa estensibile a lire trecento: sarà però in facoltà dei Tribunali d'imporre l'una o l'altra di queste pene separatamente a seconda delle circostanze.

515. Nei casi previsti dai precedenti articoli saranno confiscati il danaro ed altri oggetti trovati esposti al giuoco, i mobili, gli strumenti, gli utensili od altre cose impiegate o destinate pe' giuochi medesimi.

Sezione II.

Delle case di prestito con pegno, dell'usura e di altri contratti illeciti.

516. Coloro che senza legittima autorizzazione stabiliscono o tengono case di prestito con pegno saranno puniti col carcere e con multa da cento a due mila lire.

Queste pene potranno anche essere imposte separatamente secondo le circostanze.

517. Chiunque si sarà dato abitualmente all'usura esigendo un interesse superiore a quello fissato dalla legge sarà punito col carcere estensibile secondo le circostanze da sei mesi a quattro anni, e con multa non minore di lire duecento.

Potrà essere considerato abituato all'usura colui che sarà provato reo di tre fatti della natura sovraccennata.

518. Saranno considerati come illeciti i contratti di compra e vendita di mercanzie fatti con qualsivoglia persona eziandio maggiore d'età, quando risulti che le mercanzie vendute a credito sono ritornate alle mani del venditore o dei mediatori, o saranno state per mezzo di questi distratte a minore prezzo della compra, o si saranno stimate nel venderle a prezzo non giusto, e sarà stata sborsata qualche somma di danaro al compratore.

519. Si avranno altresì come gravemente sospetti di frode:

1.° Quei contratti ne' quali si vendessero a credito mercanzie di non buona qualità, e tuttavia siano state apprezzate come se non fossero difettose, avuto singolarmente riguardo alla qualità dei contraenti;

2.° Quei contratti ne' quali si vendessero od altrimenti si dessero a credito mercanzie od altre cose ad alcuno che non sia negoziante in simile genere, e queste mercanzie non siano convenienti per la loro quantità o qualità allo stato ed al bisogno della persona o famiglia del medesimo; e molto più se il contratto si farà con un figlio di famiglia

non emancipato nè separato dal padre, oppure se vi intervenga lo sborso di qualche somma di danaro nel modo come sopra.

520. Nei casi contemplati dall'art. 518 ed altresì in quelli enunziati nell'art. 519, quando sarà provato che siavi intervenuta qualche frode, inganno o seduzione, i Tribunali dovranno applicare agli autori o mediatori di detti contratti illeciti la pena stabilita dall'art. 516; salvo sempre il disposto delle leggi civili riguardo alla nullità di detti contratti.

Le pene pecuniarie incorse dai colpevoli de' reati sopra enunciati cederanno a benefizio degli ospizi di carità del luogo del commesso reato, ed in mancanza di quelli, del luogo viciniore.

521. Occorrendo, che per l'accertamento dei reati indicati nell'art. 517 e nell'art. 520 debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine in un colle altre prove anche la prova testimoniale quantunque il contratto sia seguito su di un oggetto, il cui valore ecceda le lire trecento; il tutto in conformità delle leggi pel procedimento criminale.

TITOLO IX.

Dei reati contro l'ordine delle famiglie.

CAPO I.

Dell'incesto, dell'adulterio e della bigamia.

522. L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito coi lavori forzati a tempo.

Se l'incesto sarà in linea trasversale sino al quarto grado

della computazione civile inclusivamente la pena sarà della reclusione o del carcere, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità del grado.

Quando nell'incesto vi concorra la violenza la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibili al *maximum*; e se l'incesto sarà in linea retta ascendentale o discendentale la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'art. 436.

523. La moglie convinta d'adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi estensibile a due anni.

Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo ed inoltre con multa da cento lire a mille.

524. L'adulterio non può essere denunciato che dal marito contro la moglie. Cesserà tale facoltà se il marito trovasi nel caso dell'art. 526.

525. Le sole prove che potranno essere ammesse contro l'imputato di complicità, saranno oltre il flagrante reato quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte.

526. Il marito che avrà tenuta una concubina nella casa coniugale e ne sarà stato convinto sulla querela della moglie, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Colla stessa pena sarà punita la concubina.

527. Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio, può l'altro coniuge impedirne la condanna col desistere dalla querela: può altresì fare cessare gli effetti della condanna medesima, purchè acconsenta di ritornare a convivere col coniuge stato condannato.

La remissione che il coniuge fa all'altro coniuge prima della condanna giova di diritto anche al complice.

528. Se l'adulterio sarà accompagnato da violenza la pena sarà della reclusione non minore di anni sette estensibile a quella dei lavori forzati a tempo.

529. Colla stessa pena di cui nell'art. precedente sarà punito chiunque essendo unito in matrimonio legittimo ne

contrae un secondo, non ancora disciolto il primo, salve le pene maggiori nei casi di falso.

È colpevole dello stesso reato ed è punito colla stessa pena colui, che sebbene non coniugato, si sposa scientemente ad una persona coniugata.

CAPO II.

Dello stupro e del ratto.

530. Si commette stupro violento semprecchè togliendo i mezzi di difesa od inspirando gravi timori a persona di altro sesso si abusa della medesima: questo reato è punito colla reclusione non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci.

531. Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

532. La pena dello stupro violento sarà il *maximum* dei lavori forzati a tempo, se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, se egli è institutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o da più persone.

Al *maximum* dei lavori forzati a tempo potrà pure estendersi la pena quando il reato sarà commesso sopra persone religiose dedicate per loro istituto ad uffici di carità.

533. Quando nei reati contemplati negli articoli 530 e 532 sia stata ferita o percossa la persona contro cui è stata usata violenza, e la ferita o la percossa sia di natura tale che costituisca per se stessa un crimine, il colpevole sarà punito nel caso dell'art. 530 col *maximum* dei lavori forzati

a tempo, e nel caso dell'art. 532 coi lavori forzati a vita, salva sempre la pena maggiore cui la ferita o percossa potesse per se medesima dare luogo.

534. I reati contemplati negli articoli 530, 532 e 533 commessi con introdursi in un sacro chiostro di monache saranno puniti colle pene in detti articoli stabilite, aumentate di uno o di due gradi. Se la persona che avrà sofferta violenza è vincolata da solenni voti religiosi la pena potrà estendersi sino a quella della morte.

535. Il ratto violento di una donna maggiore di età sia essa nubile, vedova o maritata sarà punito colla reclusione o colla relegazione, quando sia commesso per abusarne od anche per solo oggetto di matrimonio.

536. Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza o con frode e per qualsiasi fine rapisca o abbia fatto rapire persone minori di età poste sotto la podestà di genitori o di tutori, oppure che si trovino in una casa di educazione, o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione.

537. Se la persona rapita è minore degli anni diciotto, il colpevole incorrerà nella pena suddetta, anche allorquando siasi valso della sola seduzione, e la persona rapita abbiavi acconsentito.

In questo caso però, se il colpevole di ratto sarà minore degli anni vent'uno, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

538. Ove il ratto segua in un sacro chiostro di monache, le pene sovra stabilite saranno aumentate di una o di due gradi, e potranno estendersi ai lavori forzati a vita, quando la persona rapita fosse vincolata da solenni voti religiosi.

539. Nei casi dei quattro precedenti articoli, qualora al ratto si unisca lo stupro violento, si applicherà la pena stabilita nell'art. 530 coll'aumento di un grado, e salve sempre le pene maggiori che importasse lo stupro violento per le altre circostanze che lo avessero accompagnato.

540. Quando il rapitore ne' casi degli articoli 535, 536, 537 e 538, e prima che abbia luogo alcun procedimento od alcuna denuncia od istanza rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senz'averla offesa e senz'averne abusato, restituendola alla propria famiglia od alla casa di sua educazione od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo sicuro, la pena sarà del confino o dell'esilio locale o del carcere, secondo le circostanze.

541. Ove il rapitore avesse sposato la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui, se non ad istanza delle persone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre gli sponsali. In questo caso il rapitore sarà punito come nel precedente articolo.

542. Se i reati di stupro violento e di ratto violento sono stati commessi sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

CAPO III.

Dell'aborto.

543. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, violenze o con qualunque altro mezzo avrà procurato con effetto l'aborto di donna incinta, se questa vi abbia acconsentito, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette od anche coi lavori forzati per anni dieci.

La stessa pena sarà inflitta alla donna che da se medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso di mezzi pei quali è seguito l'aborto.

Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

544. Se pei mezzi usati pel solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non avvenuto l'aborto, il colpevole sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo, quando la donna abbia acconsentito di fare uso dei

mezzi anzidetti; quando essa non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita.

545. Nel caso di aborto diretto ad occultare una prole illegittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi quando vi concorrano circostanze attenuanti.

546. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, accresciute però di un grado.

547. Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della reclusione estensibile agli anni cinque.

CAPO IV.

Dei reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato di un infante e del reato di esposizione od abbandono dell' infante.

548. I colpevoli di rapimento, di occultazione o soppressione di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, di supposizione di parto saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni sette od anche coi lavori forzati per anni dieci.

La stessa pena avrà luogo contro coloro, che essendo incaricati della cura di un infante, non lo presentano alle persone che avendone diritto lo riclamano.

549. Colui, che avendo trovato un infante recentemente nato non ne fa a termini delle leggi sullo stato civile la consegna al Sindaco del comune dove l'infante è stato trovato, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

L'obbligo della consegna sotto la stessa pena è anche applicabile a colui che acconsente d' incaricarsi della cura

dell'infante, al quale effetto deve farne la sua dichiarazione allo stesso Sindaco.

550. Coloro, che avranno portato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di pubblica beneficenza un infante al dissotto di anni sette, il quale sia stato loro affidato onde ne prendessero cura o per qualunque altro fine, incorreranno nella pena del carcere da uno a sei mesi, salve le pene stabilite dall'art. 548 nel caso in cui il fatto avesse il carattere del reato ivi contemplato.

Non soggiaceranno però ad alcuna pena, se essi non erano tenuti ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento dell'infante, e se non ostante il datone opportuno diffidamento niuno vi avesse provveduto.

551. Coloro che avranno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante nell'età di cui nell'articolo precedente, ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

552. Se in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono, di cui è menzione nel precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito, contuso, storpio o mutilato, i colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono sono puniti colla reclusione.

553. Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati per anni dieci.

554. Se però dal complesso delle circostanze risulti, che l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo e sia questa avvenuta in conseguenza dell'abbandono, il colpevole è punito come reo d'infanticidio.

555. Se l'esposizione od abbandono di cui nell'art. 551 seguiranno in luogo non solitario, i colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Se in dipendenza dell'esposizione abbiano luogo le conseguenze di cui negli articoli 552 e 553, la pena sarà del carcere; nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due anni a cinque.

556. Qualora i reati contemplati negli articoli 551, 552, 553 e 555 fossero stati commessi dai genitori, tutori od institutori dell'infante esposto od abbandonato, la pena sarà nei rispettivi casi ivi enunciati aumentata di uno o di due gradi, secondo le circostanze e la qualità delle persone.

CAPO V.

Disposizioni relative ad alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie.

557. L'insubordinazione dei figliuoli è punita ne' modi determinati dal Codice civile.

558. Chiunque con preventiva scienza ed intelligenza riceverà ed alloggierà presso di sè od in casa propria figliuoli o figliuole, che, all'oggetto di contrarre matrimonio contro la volontà dei genitori o di quelle altre persone, il consenso delle quali è dalle leggi civili richiesto per gli sponsali, si assenteranno dalla casa paterna o da altra loro abitazione temporanea, od in qualunque maniera o sotto qualsiasi pretesto si allontaneranno dai genitori o dalle altre persone suddette, soggiacerà alla pena del carcere non minore di un mese.

559. Saranno puniti colla stessa pena i domestici della casa e qualunque altro che avesse scientemente dato aiuto o cooperato alla fuga dei figliuoli o delle figliuole, di cui nel precedente articolo.

560. Gli eccessi nella correzione che potessero commettersi dai padri verso i figli sono puniti cogli arresti o colla sola ammonizione, secondo le circostanze, salve le pene maggiori nei reati più gravi.

561. I cattivi trattamenti fra coniugi quando siano gravi o

frequenti saranno puniti coll' ammonizione, con comminatoria degli arresti in caso di recidiva.

Per questi fatti avrà soltanto luogo l'azione privata, salvi sempre i casi di reati più gravi.

562. Coloro che si rendessero colpevoli dei fatti contemplati nell'art. 113 del Codice civile saranno puniti col carcere da uno a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.

Queste pene potranno essere inflitte separatamente.

CAPO VI.

Violazione delle leggi sulle inumazioni.

563. Coloro che senza precedente autorizzazione dell'uffiziale a ciò destinato, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di una persona saranno puniti col carcere estensibile a due mesi o con multa sino alle lire duecento, salve le pene maggiori per gli altri reati dei quali si fossero resi colpevoli.

564. Colla stessa pena saranno puniti coloro che avranno contravvenuto in qualunque siasi modo alle leggi ed ai regolamenti relativi alle inumazioni.

565. Saranno puniti con multa estensibile a lire duecento coloro i quali omettessero di fare le dichiarazioni dei decessi prescritte negli articoli 45 e 47 del regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile.

566. Chiunque avrà nascosto il cadavere di una persona morta in conseguenza di un reato, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni, salve le pene più gravi in caso di complicità nel reato.

567. Sarà punito colla reclusione o col carcere o con multa estensibile sino a lire trecento secondo la maggiore o minore gravezza dei casi chiunque si sarà reso colpevole d' insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri.

TITOLO X.

Dei reati contro i privati

CAPO I.

Dei reati contro le persone.

SEZIONE I.

Degli omicidii volontari.

568. Quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita è reo d'omicidio volontario.

569. L'omicidio volontario dei genitori o di altri ascendenti legittimi o di genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato *parricidio*.

570. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio*.

Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte.

571. L'omicidio volontario di un infante di recente nato, è qualificato *infanticidio*.

572. L'omicidio commesso con *prodizione* o con *premeditazione* o con *aguato*, è qualificato *assassinio*.

573. La *prodizione* si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore.

574. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quan-

d'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

575. L'*aguato* consiste nell'aspettare per maggiore o minore tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

576. Sono pure riputati colpevoli di assassinio i malfattori, che per l'esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie.

577. I colpevoli dei crimini di parricidio, di venefizio, di infanticidio e di assassinio sono puniti colla morte.

Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo in camicia, a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero.

578. I colpevoli dei crimini di parricidio e di venefizio quantunque mancati sono puniti colla morte.

Potrà però secondo le circostanze farsi luogo alla diminuzione di un grado della pena.

579. La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti.

580. L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

1.° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente;

2.° Quando è commesso in totale mancanza di causa, e per solo impulso di una brutale malvagità;

3.° Quando avrà avuto per oggetto, sia di preparare, facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o dei complici de' reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto.

581. È punito anche di morte l'omicidio volontario quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione alla giustizia, ancorchè solo tentato, o quando è stato

la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi di cui negli articoli 231 e 241.

582. L'omicidio volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito coi lavori forzati a vita.

583. Le pene sovra stabilite per gli omicidii volontari saranno sempre applicate, quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro.

584. Chi avendo in animo di commettere un omicidio si procura i mezzi necessari ed adatti per consumarlo, ma o per errore o per non previsto accidente o per opera altrui usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione od anche coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze.

Sezione II.

Del suicidio.

585. Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte saranno nulle e di niun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta.

Il colpevole di tentativo di suicidio quando l'effetto ne sia mancato non per ispontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni.

Sezione III.

Delle ferite, delle percosse volontarie e di altre offese contro le persone.

586. Le ferite e le percosse volontarie che non hanno il carattere di tentato omicidio sono punite colla reclusione o

colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando vi concorrano cumulativamente le seguenti due circostanze:

Che le offese sovra espresse portino seco il pericolo della vita;

Che da dette offese ne sia derivata malattia od incapacità di lavoro personale che ecceda la durata di trenta giorni.

587. Colle stesse pene saranno punite le ferite e le percosse volontarie nei seguenti casi:

Se avranno prodotto rottura d'ossa o in una gamba o in una coscia o in un braccio od in altra principale parte del corpo;

Se avranno fatto perdere l'uso assoluto d'un occhio o di qualche membro;

Se porteranno seco oppure cagioneranno la mutilazione o la debilitazione permanente di qualche parte del corpo;

Se renderanno deforme l'aspetto.

588. Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista, o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, il colpevole sarà punito colla reclusione o colla relegazione non minori d'anni sette, e la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci.

589. Se i crimini di cui nei tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione o con premeditazione od aguato, od in totale mancanza di causa, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

590. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

591. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la

morte dopo quaranta giorni successivi al reato per la sola natura di dette ferite o percosse, sono pure agguagliate all'omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Se però la morte dell'offeso non sia avvenuta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena si diminuirà di tre gradi.

592. Quando le ferite e le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti di cui nell'art. 589 il carcere non sarà minore di sei mesi e potrà estendersi a tre anni.

593. La pena del carcere non sarà minore di un anno e potrà estendersi a cinque anni in ciascuno dei casi seguenti:

1.° Se le ferite o percosse volontarie portano seco il pericolo della vita;

2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni;

3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o dato il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia;

4.° Se le ferite sono state cagionate con armi di cui è proibito il porto, ovvero con coltelli ancorchè di genere non proibito, salvo il disposto dell'art. 596 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate.

594. Nei casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti di cui nell'art. 589 la pena del carcere non sarà minore di due anni.

595. In tutti i casi indicati nelle precedenti disposizioni, nei quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso di armi di cui è proibito il porto, non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena.

596. Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se

sono state fatte con armi insidiose ovvero con armi da fuoco anche permesse, saranno punite colla reclusione o colla relegazione.

597. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

598. Se i reati contemplati nella presente sezione fossero commessi sulle persone indicate nell'art. 569, la pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti sarà accresciuta di uno o di due gradi, e potrà anche essere applicato il genere di pena immediatamente superiore, a seconda dei casi.

599. I reati indicati nelle sezioni prima e terza di questo capo, quando siano commessi in riunione sediziosa o in caso di ribellione alla giustizia o di saccheggio sono imputabili ai capi, agli autori, istigatori o provocatori della sedizione o della ribellione o del saccheggio, e saranno i medesimi puniti colle stesse pene inflitte a quelli che li hanno personalmente commessi.

600. Il crimine di evirazione è punito coi lavori forzati a vita.

Se dall'evirazione ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, il colpevole è punito colla morte.

601. Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcuna persona commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, quando ne avvenga entro i quaranta giorni la morte, sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita, salvo il disposto dall'art. 578 nel caso di venefizio.

Se la morte sia avvenuta dopo i quaranta giorni, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Se vi è stato solo pericolo della vita, la pena sarà della reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, il colpevole sarà punito col carcere non minore di un anno, se la malattia cagionata durerà più di venti giorni: se meno di tale tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

Sezione IV.

Dell'omicidio, delle ferite e delle percosse involontarie.

602. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti avrà involontariamente commesso un omicidio o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

603. Se per le cause, di cui nel precedente articolo, saranno derivate soltanto ferite, percosse o simili offese, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a sei mesi, o col confino, od anche con multa sino a lire cinquecento.

Sezione V.

Della diminuzione di pena in certi casi di omicidio o di violenze personali.

604. La pena inflitta per l'omicidio volontario sarà diminuita nei seguenti casi:

Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice o d'entrambi nell'atto che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

Nei casi sovra enunciati l'omicidio sarà punito col carcere, che non potrà essere minore di sei mesi.

605. L'omicidio, se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di

meno della pena che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante.

Se la provocazione fu grave, la pena sarà della reclusione o della relegazione, le quali pene potranno anche commutarsi in carcere per tempo non minore di sei mesi.

È riputata provocazione grave quella che si fa con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minaccie a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

606. Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo d'omicidio.

Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla reclusione o colla relegazione od anche col carcere avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

607. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di mesi sei.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.

608. L'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da colui che non è solito ubbriacarsi, è punito colla reclusione non minore di anni sette od anche coi lavori forzati a tempo.

609. Nei casi di ferite o di percosse volontarie o di altri

atti di violenza contemplati nella sezione terza di questo capo, quando si verifica alcuna delle circostanze indicate negli articoli 604 e 607, la diminuzione della pena avrà luogo come in appresso:

Se il fatto ha il carattere di crimine, è punito col carcere estensibile a sei mesi;

Se il fatto ha il carattere di delitto, è punito col carcere estensibile a mesi tre od anche con pene di polizia.

610. Le ferite o percosse volontarie contemplate nella sezione terza di questo capo, se sono state fatte nell'impeto dell'ira ed in seguito di provocazione, sono punite colla diminuzione da uno a tre gradi della pena in cui sarebbero incorsi i colpevoli, se non vi concorresse tale circostanza, e se la provocazione è grave, si osserveranno le stesse norme di cui nell'articolo precedente.

611. Colui che nell'intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un reato più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel reato più grave diminuita di uno o di due gradi. Questa diminuzione non avrà però luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente prevederne le conseguenze, o avesse cagionata la ferita o percossa con armi proprie.

612. Per gli omicidii enunciati negli articoli 569, 570, 571, 572, 576 e 580, non si farà mai luogo a diminuzione di pene, salvo quanto all'infanticidio il disposto dall'art. 579.

Non potrà nemmeno diminuirsi la pena per le ferite o percosse volontarie od altre violenze, in cui concorra alcuna delle circostanze aggravanti indicate in detti articoli.

Sezione VI.

Degli omicidii, delle ferite e delle percosse non imputabili.

613. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima.

614. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso o di altrui, ed anche del pudore in atto di violento attentato.

615. Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

2.° Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza.

Sezione VII.

Della diffamazione, dei libelli famosi, delle ingiurie e della rivelazione dei segreti.

616. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni imputi ad alcuno presente od assente fatti determinati, i quali se sussistessero potrebbero dare luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio e disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione e punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire cinquecento.

617. Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manuscritti, di figure, di immagini, di incisioni o di emblemi, che sieno stati venduti od esposti in vendita od affissi od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di *libello famoso* e punito col carcere non minore di un anno ed estensibile ad anni cinque e con multa non minore di lire trecento.

618. Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva proferita in pubblico, che non conterrà l'imputa-

zione di alcun fatto preciso, è un'ingiuria pubblica e sarà punita come segue:

Se l'ingiuria sarà stata fatta nei luoghi e modi indicati nell'articolo 616, sarà punita col carcere estensibile a mesi tre e con multa estensibile a lire duecento;

Se l'ingiuria sarà stata fatta in alcuno dei modi indicati nell'art. 617, la pena del carcere sarà non minore di tre mesi ed estensibile ad un anno, e la multa non minore di lire cento ed estensibile a lire cinquecento.

619. Le pene del carcere e della multa stabilite nell'art. 616 e nel primo alinea dell'art. 618 potranno essere applicate anche separatamente.

620. Sono puniti colle stesse pene indicate nell'art. 617 e nel secondo alinea dell'art. 618 coloro che abbiano fatte rendere pubbliche le suddette imputazioni od ingiurie per mezzo di fogli pubblici.

Se questi fogli sono stranieri, la pena è applicata a coloro che avranno inviato o fatto inserire gli articoli.

Gli stampatori di tali libelli, o coloro che li avranno introdotti dall'estero, o che affiggeranno, distribuiranno od in qualsivoglia modo dissemineranno i libelli, le stampe, gli scritti ed altri oggetti contemplati negli articoli 617 e 618, saranno puniti come complici.

Le pene però inflitte alle persone indicate nel precedente alinea potranno essere diminuite di due o di tre gradi, ed anche ridursi alle pene di polizia, quando si verifichino le circostanze enunciate nell'art. 474.

621. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa, che i documenti ed i fatti sono notori, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

622. Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro

la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione, e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene stabilite per la diffamazione, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, quando risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

623. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che si istruirà contro il diffamatore si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo caso le disposizioni di cui nell'art. precedente.

624. Nei casi previsti ne' due precedenti articoli cesserà il disposto dall'art. 621, e l'autore dell' imputazione sarà autorizzato a produrre e somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati.

625. Il disposto dagli articoli 616, 617 e 620 non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni o del proprio dovere di rivelare o di reprimere.

626. Se si tratti di imputazioni o di ingiurie contenute nelle arringhe, negli scritti o nelle stampe relative alle difese giudiziali, i Giudici potranno ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, sospendere gli autori di tali scritti o stampe dalle proprie funzioni per un tempo estensibile a sei mesi, ed in caso di recidiva sino ad anni tre.

Quando le ingiurie di cui si tratta fossero punibili a termini degli articoli precedenti, ed i Giudici fossero incompetenti a conoscere di tali reati, dovranno pronunziare contro il delinquente una sospensione provvisoria dalle sue funzioni, e quindi lo rimetteranno davanti i Giudici competenti.

627. Alle pene stabilite pei reati di calunnia, di diffama-

zione e di libello famoso potranno i Magistrati e i Tribunali aggiungere secondo le circostanze l'emenda o l'ammonizione, ed ordinare eziandio la pubblicazione della sentenza.

628. Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell'art. 617 saranno confiscati e soppressi, e quanto agli atti pubblici od autentici non suscettivi di confisca si farà sul loro originale una annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l'autore del libello famoso.

629. Fuori dei casi ne' quali l'imputazione cade sopra fatti che possono esporre l'imputato ad un procedimento criminale o correzionale, non si potrà procedere contro l'autore di diffamazione o d'ingiurie, salvo sulla querela della parte offesa.

Sarà eziandio in questo caso in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore della imputazione all'oggetto di farlo dichiarare tenuto al risarcimento dei danni per la sofferta diffamazione od ingiuria, ed in quella somma che sarà dal Giudice stabilita.

Potrà altresì il Giudice quando la parte offesa ne faccia instanza dichiarare nello stesso giudicio tenuto l'autore dell'imputazione ad una scusa verso la medesima, ed in caso di rifiuto al pagamento di una somma estensibile a lire cinquecento da applicarsi alla congregazione locale di carità.

630. Tutte le ingiurie commesse con fatti, con scritti od in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite col carcere estensibile a tre mesi ed anche con pene di polizia secondo le circostanze.

Le ingiurie verbali saranno punite con pene di polizia, salvo che concorrano circostanze aggravanti di luogo, di tempo o di persona.

631. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qualsiasi altra persona per ragione di professione, di stato o di ufficio depositaria di segreti affidati, che fuori dei casi in cui la legge li obbliga a darne parte alla pubblica autorità

avranno rivelati questi segreti, saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell'uffizio o della professione, a seconda dei casi.

Sezione VIII.

Del duello.

632. Chiunque per qualsiasi causa sfida alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere, e colui che in seguito alla disfida si presenta alla pugna, è colpevole di *duello*.

633. L'omicidio commesso in duello dall'autore della disfida è punito colla relegazione non minore di anni quindici, se egli ha anche provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

La pena è diminuita di un grado se non risulta chi abbia provocata l'altercazione.

È diminuita di due o di tre gradi se lo sfidato ha provocata l'altercazione con oltraggi o con ingiurie gravi, e se il duello ha avuto luogo in un intervallo minore di ore ventiquattro dalla disfida e dalla provocazione.

634. Se l'omicidio è stato commesso in duello dallo sfidato, la pena è della relegazione da cinque a dieci anni, ove abbia egli stesso dato occasione al duello provocando l'altercazione con oltraggi o con ingiurie gravi.

Negli altri casi l'omicidio è punito colla relegazione per anni tre.

635. Se dal duello sono derivate ferite che per la loro qualità costituiscano un crimine secondo le disposizioni del presente Codice, il feritore, se fu autore della disfida ed abbia anche provocata l'altercazione, che diede luogo al duello, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni sette.

Se il feritore è lo sfidato, e questo abbia pure provocata l'altercazione, sarà esso punito colla stessa pena estensibile ad anni cinque.

Negli altri casi la pena sarà diminuita tanto all'autore

della disfida che allo sfidato nella proporzione come sovra stabilita, scendendo anche secondo le circostanze per via di gradazione dalla pena della relegazione a quella del carcere.

636. Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore è punito col carcere, da regolarsene la durata secondo le circostanze aggravanti od attenuanti sovra specificate, e con che il carcere non sia mai minore di mesi sei.

637. Il duellante rimasto ferito, quando non sia incorso in maggior pena per le ferite da esso cagionate al suo avversario, sarà punito come segue:

L'autore della disfida, se fu provocatore, colla pena del carcere estensibile ad anni tre; se fu provocato, colla stessa pena estensibile ad un anno;

Lo sfidato, se fu provocatore, colla pena del carcere estensibile a mesi sei; se fu provocato, col confino per egual tempo.

638. Sono puniti colla pena del confino:

1.° I duellanti quando nel duello niuno di essi sia rimasto offeso, o quand'anche essendo stata proposta ed accettata la disfida il duello non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti.

2.° L'autore della disfida non accettata.

639. Coloro che saranno concorsi in qualsivoglia modo alla proposta od accettazione del duello, o che avranno esternato disprezzo verso chi avesse cercato di evitarne la proposta o l'accettazione, saranno puniti, nel caso di omicidio o di ferita che constituisca un crimine, colla relegazione estensibile a dieci anni, e negli altri casi col carcere o col confino secondo le circostanze.

640. In tutti i casi contemplati nelle precedenti disposizioni, se il colpevole del duello sarà punito colla relegazione, incorrerà pure nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in quella della sospensione dall'esercizio di essi se sarà punito col carcere o col confino.

In ogni caso in cui segua il duello, e qualunque ne sia stato l'esito, l'autore della sfida e lo sfidato se fu provocatore

dell'altercazione, saranno inoltre condannati ad una multa non minore di lire cinquecento.

641. Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza che s'imbattesse in persone che si accingessero a combattere o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi; e nel caso di non obbedienza a tale intimazione, come altresì a quella che da chiunque altro loro fosse fatta in nome del Re, si farà luogo contro i duellanti all'aumento di un grado delle pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, senza però eccedere il *maximum* della relegazione.

Lo stesso aumento di pena avrà luogo nel caso che il duello sia seguito di notte tempo ovvero con armi da fuoco.

642. Le pene inflitte pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori de' Regii Stati, quando in questi siane seguito il trattato.

CAPO II.

Dei reati contro le proprietà.

SEZIONE I.

Delle grassazioni, delle estorsioni violente e della rapina.

643. La depredazione commessa in qualsivoglia luogo con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti constituisce la *grassazione*.

1.° Se è accompagnata da omicidio, ancorchè solo tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali che costituiscano di per sè un crimine:

2.° Se è accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti che costituiscano di per sè un delitto, o da minaccie nella vita a mano armata;

3.° Se è stata commessa con violenze e con minaccie qualunque che non costituiscano per sè un crimine o delitto;

ovvero da due o più persone ancorchè non armate, od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste;

4.° È pure qualificata grassazione la depredazione commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un uffiziale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una autorità pubblica.

644. La grassazione è punita:

Colla morte, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 1 dell'articolo precedente;

Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2;

Coi lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3;

Coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4.

645. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri 3 e 4 dell'art. 643, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto giusta l'art. 653, la pena sarà accresciuta in ragione delle circostanze, e potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

646. Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qualvolta sia seguito alcuno degli atti indicati nel n.° 1 dell'art. 643, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

647. Gli atti di violenza indicati nell'art. 643 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando siano seguiti immediatamente prima o dopo la medesima, all'oggetto di agevolarne la consumazione, od allo scopo di procurare l'impunità dei colpevoli; ed anche quando le violenze siano state commesse tanto sulla persona depredata od assalita, quanto su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

648. Chiunque avrà estorto danaro o robe o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione o producente obbligazione o liberazione, per

mezzo di minaccie di morte, di torture, di incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, od altrimenti facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero, incorreranno nella pena della reclusione; salve le pene maggiori in caso di reato più grave.

649. Se l'estorsione avrà avuto luogo con sequestro della persona o di altro individuo della sua famiglia, il colpevole sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

650. Quando siansi usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà dei lavori forzati a vita; e se le violenze sono della specie di quelle indicate nel n.° 1 dell'art. 643, la pena sarà della morte, ancorchè l'estorsione non sia seguita.

651. La *rapina* ossia il furto commesso violentemente senza il concorso di alcun'altra circostanza enunciata nell'art. 643 è punita colla reclusione.

Quando però la rapina sia accompagnata da alcuna delle circostanze che rendono qualificato il furto a termini dell'art. 653 la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

Sezione II.

Dei furti.

652. Il furto è *qualificato* o *semplice*.

§ I.

Dei furti qualificati.

653. Il furto è qualificato:

Per il *valore*;

Per la *persona*;

Per il *tempo*;

Per il *luogo*;

Per il *mezzo*;

Per la *qualità delle cose*.

654. Il furto è qualificato per il valore della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento, ed è punito colla reclusione.

La circostanza del valore si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

A questo caso non sono applicabili le regole stabilite nel libro I, tit. II, cap. V, sezione I, *de' rei di più reati.*

655. Il furto è qualificato per la persona:

1.° Se è stato commesso da persona domestica in qualunque luogo, in danno del suo padrone od anche in danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di domestico:

Sotto nome di *domestico* s' intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone;

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia;

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.

I colpevoli dei furti indicati in questo articolo saranno puniti colla reclusione; per quello però indicato nel n.° 1 la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo se il valore della cosa rubata ecceda lire duecento.

656. Il furto è qualificato pel tempo, e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso di notte in casa abitata od inserviente ad abitazione da persona che non conviva col derubato;

2.° Se fu commesso in tempo di pericolo; e così il furto di cose gettate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate nei casi d'incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, o di altre gravi calamità.

657. Il furto è qualificato pel luogo, ed è punito colla reclusione:

1.° Se fu commesso nelle Chiese;

Quando però la cosa rubata nelle Chiese sia sacra o destinata al culto divino avranno luogo le disposizioni dell'art.660;

2.° Il furto commesso nei Palazzi Reali e nelle loro immediate dipendenze.

658. È parimente qualificato pel luogo e punito colla reclusione il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle.

Se però il valore del bestiame rubato eccedesse le lire cinquecento è qualificato *abigeato,* e la pena della reclusione non sarà minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo.

659. Il furto è qualificato per riguardo al mezzo col quale si commette, ed è punito colla reclusione:

1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siansi usati in edifizi, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata che interna;

2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone provvedute tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.

660. È qualificato per la qualità delle cose:

1.° Il furto di cose sacre commesso in luogo sacro, o dove le medesime soglionsi custodire;

2.° Quello di cose non sacre, ma dedicate o destinate al culto divino, commesso in luogo sacro;

3.° Quello di danaro Regio o di altre cose delle Regie aziende.

Il furto contemplato nel n.° 1 è punito coi lavori forzati a tempo.

Quello contemplato nel n.° 2 è punito colla reclusione; e se il valore della cosa derubata eccede lire cinquecento, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo.

Se il furto di cose sacre è accompagnato da altre circostanze aggravanti, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a vita.

Se però l'empietà del colpevole giungesse a segno di rubare vasi sacri colle Ostie consacrate portandole seco o disperdendole, la pena sarà della morte, previa sempre la pubblica emenda.

Il furto contemplato nel n.° 3 è punito con un grado maggiore di quella pena che sarebbe inflitta, se non concorresse la qualità della cosa rubata, e con che però la pena del carcere non sia mai minore di mesi sei. Non sarà mai applicato a questo furto il disposto dall'art. 729.

661. Quando nei furti sovra specificati alle circostanze che li rendono qualificati se ne aggiunge un'altra di quelle menzionate nell'art. 653 la pena sarà accresciuta di un grado. se aggiungonsene due o più si aumenterà di due o di più gradi, senza che però si possa mai ascendere alla pena dei lavori forzati a vita, salvo quanto è disposto nell'art. 660 relativamente al furto di cose sacre.

662. Quando la notte serve a qualificare od a rendere più grave il reato, si avrà per *notte* tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

663. Si considera per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, ed altri sif-

fatti casolari formati di qualsiasi materia, che senza essere abitati sono però destinati alla abitazione; siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l'uso, e quand'anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

664. Si considera per luogo *cinto* e *chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, da muri, da steccati o da cancelli di legname o di ferro o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altramente, oppure abbiano le porte od i cancelli di ingresso abitualmente aperti.

665. La rottura è *esterna* od *interna*.

666. È rottura esterna ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza rompersi o scomporsi siffatto impedimento.

667. È rottura interna quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi, ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse e di altri mobili sopra indicati, i quali non possano aprirsi senza rottura, abbenchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto.

668. Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque,

od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'art. 664 di altezza di metri due.

È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi.

669. Sotto nome di *chiavi false* menzionate nell'art. 659 sono compresi gli uncini, i grimaldelli od altri simili strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che o non siano state destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate siano state o perdute dal padrone, o siano con furto, con frode o con artifizio al medesimo state sottratte.

670. Si avranno per luoghi sacri, per l'oggetto della pena di cui nell'art. 660, le Chiese, le Cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla Chiesa, ed alla Cappella appartenenti, a queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime.

Per cose dedicate o destinate al culto divino s'intenderanno i paramenti, i voti d'oro o d'argento, le tovaglie, le candele ed i quadri degli altari, il cereo pasquale, le lampane, i candelieri, gl'incensieri, od altri ori od argenti od il danaro delle elemosine.

Si avranno per sacre quelle cose che sono consacrate per servire al culto divino.

§ II.

Dei furti semplici.

671. Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate nel capo precedente è considerato come *furto semplice.*

672. Il colpevole di furto semplice è punito col carcere.

673. Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate de' boschi, di alveari di api, di piante ne' vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, negli stagni od in altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne o sulle strade, sulle fiere, sui mercati od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi se è stato commesso di giorno, e non minore di sei mesi se di notte.

674. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, i furti commessi nelle campagne di frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

Sezione III.

Delle truffe e di altre specie di frode.

675. Chiunque sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per fare nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare o rilasciare fondi, mobili od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire due mila, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

676. Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime s'intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti.

677. Chiunque abusando di un foglio bianco a lui affidato

portante una sottoscrizione vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere un'obbligazione, quietanza o qualunque altro atto che possa compromettere la fortuna o la persona di chi avrà sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi e con multa estensibile a lire due mila;

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

678. Chiunque abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza o tutt'altra obbligazione a suo pregiudicio, per somministranze di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da due mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti; salvo il disposto dalla sezione II, cap. VII, tit. VIII, *delle case di prestito con pegno, dell'usura e di altri contratti illeciti.*

679. Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle o di farne un uso od impiego determinato, sarà punito col carcere non minore di un mese, senza pregiudicio delle disposizioni contenute nella sez. VIII del capo I, e nella sez. I del capo II del tit. III di questo libro II.

680. Quando nei reati di cui è menzione negli articoli 675, 677 e 678 l'importare della cosa o della obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento, la pena sarà della reclusione.

681. I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei e con multa sino a lire

cento, salve sempre le pene maggiori, di cui negli articoli 430 e 431.

682. Chiunque, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento o altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunciata dal Tribunale che giudicherà della controversia.

683. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti e non ne farà prontamente la consegna ordinata dall'art. 686 del Codice civile, sarà punito come segue:

Se il valore reale della cosa ritrovata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

Se il valore supera lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a sei mesi, ed è sottoposto al pagamento di una multa eguale al valore della cosa ritrovata.

Cesserà ogni atto di procedimento, quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa ritrovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

Disposizioni relative alle tre precedenti sezioni.

684. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo o da una vedova quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti, dai genitori od ascendenti a danno dei figli o di altri discendenti, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado quando convivano insieme.

Qualunque altra persona, che abbia avuta parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della legge.

685. Quando nei reati il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell'atto del reato.

686. Quando collo stesso reato siasi danneggiato il congiunto di cui nell'art. 684 e l'estraneo, la misura del danno per l'applicazione della pena si desume da quello cagionato all'estraneo.

687. Coloro che previo qualche trattato od intelligenza cogli autori de'reati contemplati nelle tre precedenti sezioni, ricetteranno le cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compreranno o s'intrometteranno per farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.

688. Coloro poi che senza precedente trattato od intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere.

689. I compratori o quelli che ritengono cose depredate, rubate, truffate e simili, ancorchè fossero in buona fede; sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti di denunziarle al Giudice sotto pena del quadruplo; salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto dagli articoli 2411 e 2412 del Codice civile.

690. I gioiellieri, orefici, oriuolai, e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi dovranno fare al Segretario del Giudice locale, ed in difetto a quello del comune, ed in assenza di questo al Sindaco o ad altra autorità a ciò destinata una distinta e ciscostanziata

consegna di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale consegna debbe essere fatta entro ventiquattro ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

In caso di trasgressione le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire cento; e se fossero recidive col carcere per mesi tre e colla sospensione dall'esercizio della loro professione.

Sono però eccettuate dall'obbligo della consegna le robe che saranno comprate nei fondachi o negozi aperti.

691. Alle stesse prescrizioni ed alle stesse pene di cui nel precedente articolo sono soggetti gli osti, locandieri, i tavernai, i bettolieri ossia *cabarettieri* per quelle cose che fossero loro rimesse in paga, in pegno od a titolo di custodia da persone incognite o sospette.

692. Le persone indicate nei due precedenti articoli non potranno nè prima della consegna, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse, sotto le pene di cui in detti articoli.

693. Quando non si sarà adempiuto al prescritto dagli articoli 689, 690 e 691, e si riconoscerà che le cose non consegnate erano state rubate, se vi concorrerà qualche altro indizio aggravante, si avrà colui che non consegnò, per ritentore doloso, e sarà punito col carcere non minore di mesi tre.

694. Chiunque avrà contraffatto od alterato chiavi sarà punito colla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi, salve le pene maggiori in caso di complicità nei reati.

Nella medesima pena incorrerà chiunque avrà fabbricato grimaldelli, ad eccezione dei chiavaiuoli per uso della loro professione.

695. È vietato ai chiavaiuoli ed altri artefici di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passapertutto*, o fabbricare pe'figliuoli di famiglia o pei domestici o per qualunque persona incognita o sospetta chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle ai medesimi, sotto pena del carcere non minore di mesi sei e del risarcimento dei danni che ne fossero derivati.

696. Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo ogniqualvolta prima di aprire usci, porte, scrigni o simili sullo allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate, che quegli il quale ne avrà fatta ad essi la richiesta sia il padrone od il capo di casa o persona di buon nome.

697. È vietato ai ferravecchi, venditori di ferramenta ed a chiunque faccia simile commercio di vendere chiavi usate ai figliuoli di famiglia, ai domestici ed a qualunque persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a lire cento; ed in caso di recidiva avrà anche luogo la pena del carcere estensibile a mesi tre.

698. Chiunque sarà colto con false chiavi indosso, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a sei mesi salvo il disposto dall'art. 461.

Sezione IV.

Dell'incendio ed altri modi di distruzione, guasto e deterioramento.

699. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a pubbliche Chiese, a Palazzi Reali, ovvero ad edifizii che servono a pubbliche riunioni e durante il tempo delle medesime, sia che questi edifizii appartengano o non appartengano all'autore dell'incendio, sarà punito colla morte.

700. Sarà parimente punito colla pena di morte chiunque

avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti, navi, porti, molini natanti od a barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri e generalmente a qualunque altro edifizio, semprecchè tali edifizi od oggetti siano abitati o servano di abitazione, sia che i medesimi appartengano all'autore dell'incendio o siano di altrui spettanza.

Nei casi però previsti in quest'articolo si potrà discendere alla pena dei lavori forzati a vita, quando vi concorrano cumulativamente le due circostanze seguenti:

1.° Che nessuna persona sia perita o rimasta gravemente offesa;

2.° Che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'oggetto a cui appiccò il fuoco fosse attualmente abitato.

701. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, a fabbriche, magazzini, bastimenti, cantieri, porti e ponti sui fiumi o torrenti, molini natanti od altri edifizi i quali non fossero abitati nè inservienti ad abitazione, o ad edifizi che servono a pubbliche riunioni fuori del tempo di esse, se questi oggetti non gli appartengono sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita: se poi detti oggetti fossero propri dell'autore dell'incendio, ove abbia questi volontariamente cagionato danno ad altri, sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e la pena potrà estendersi anche ai lavori forzati a tempo secondo le circostanze.

702. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare, od a barchette sui laghi, fiumi o torrenti, a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi o ad altre utili produzioni, a selve, boschi cedui o di alto fusto, biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai, fenili, quando detti oggetti siano di altrui spettanza sarà punito coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione non minore di anni sette: se poi gli oggetti fossero propri dell'autore dell'incendio sarà

esso punito colla reclusione estensibile ad anni sette, ove coll'incendio abbia volontariamente cagionato un danno ad altri.

703. Ne' casi previsti dai due precedenti articoli, se il danno non eccede il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

704. Chiunque avrà volontariamente comunicato l'incendio ad uno degli oggetti mentovati negli articoli precedenti coll'appiccare il fuoco ad oggetti di qualunque sorta di sua o di altrui spettanza, i quali fossero posti in modo da comunicare l'incendio, sarà punito con quella medesima pena, che a termini degli stessi articoli gli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli oggetti in detti articoli mentovati.

705. In tutti i casi enunciati negli articoli 701, 702 e 704, se per causa dell'incendio sia perita qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.

Quando però la persona sia perita per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, sarà egli punito coi lavori forzati a vita, od anche coi lavori forzati a tempo quando la pena ordinaria inflitta pel solo incendio non fosse maggiore.

706. Le pene stabilite dagli articoli precedenti colle distinzioni ivi contenute saranno pure applicate a coloro che per mezzo di una mina o di altra esplosione qualunque avranno volontariamente distrutto alcuno degli oggetti in essi indicati.

707. L'incendio delle altrui proprietà, mobili od immobili, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei cammini, dei forni, delle fucine e simili;

O cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, ed in difetto ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da tutt'altro deposito di materie combustibili;

O cagionato da fuoco o da lumi portati o lasciati senza la necessaria cautela;

O cagionato da fuochi d'artifizio accesi o lanciati con imprudenza o negligenza;

Sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, salvi sempre i danni ed interessi verso le parti lese.

Potranno anche i Tribunali secondo la gravezza della colpa applicare pei reati suddetti la pena del carcere.

708. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nell'articolo precedente, per cui potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente, sarà punito con multa non minore di lire cento.

709. Il colpevole di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello, soggiacerà alle pene seguenti:

Se vi è perita qualche persona incorrerà nella pena della morte;

Se una o più persone abbiano corso grave pericolo di morte incorrerà nella pena dei lavori forzati a vita.

710. Quando nella sommersione non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, il colpevole sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, ed anche coi lavori forzati a tempo secondo le circostanze.

Se gli oggetti sommersi appartenevano al colpevole, e questi abbia colla loro sommersione arrecato volontariamente un danno ad altri, la pena sarà della reclusione estensibile ed anni sette.

Nei due casi sovra enunciati se il danno non eccede il valore di lire cinquecento la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

711. Chiunque volontariamente distruggendo, rovesciando o rompendo argini, dighe e simili ripari di fiumi e di tor-

renti, avrà cagionato una innondazione di terreni per cui ne sia perita qualche persona, sarà punito colla morte; se però la persona sia perita per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, sarà esso punito coi lavori forzati a vita.

In ogni altro caso la pena sarà dei lavori forzati a tempo, e potrà discendersi alla pena della reclusione per tempo però non minore di anni sette.

712. Se la distruzione o la rottura delle dighe, degli argini e di altri simili ripari sui fiumi e torrenti di cui nell'articolo precedente sia avvenuta per sola colpa, sarà inflitta la pena del carcere.

713. Per qualunque altro devastamento, rottura o guasto ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi o ad altri manufatti anche di ragione privata, il colpevole sarà punito colla reclusione.

Potranno i Tribunali anche applicare la pena del carcere, secondo le circostanze dei casi e del danno arrecato.

714. Chiunque con vie di fatto si sarà opposto all'esecuzione dei lavori autorizzati o comandati dal Governo sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni cagionati; salvo il preventivo avviso da darsi a termini delle leggi al proprietario, qualora si tratti di lavori a farsi ne' suoi fondi.

I provocatori di tale reato soggiaceranno al *maximum* della pena.

715. Chiunque avrà volontariamente abbruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute od atti originali dell'autorità pubblica, documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti sono atti dell'autorità pubblica od affetti di commercio o di banca, il colpevole è punito colla reclusione;

Se si tratta di qualunque altro documento, il colpevole è punito col carcere.

716. Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati a tempo a seconda dei casi.

Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni sette.

Se i generi saccheggiati o distrutti sono o granaglie o farine o vino, i capi istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena dei lavori forzati a tempo.

717. Chiunque avrà traslocato ovvero dolosamente amosso termini od alberi di confino, sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

718. Coloro che senza titolo alcuno avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti:

Sia tagliando od abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi;

Sia appianando, o colmando fossi o canali;

Incorreranno nelle pene seguenti:

Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per un tempo non minore di tre mesi;

Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estensibile a sei mesi.

Alla pena del carcere si aggiungerà in amendue i casi

una multa che non sarà minore della metà nè maggiore del triplo del danno arrecato.

Colle stesse pene sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, tanto ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.

719. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi, oltre la multa stabilita nel precedente articolo, la pena del carcere non sarà minore di un mese se il danno non eccede lire cento, e non sarà minore di sei mesi qualora ecceda tale somma.

Le stesse pene saranno applicate nei casi in cui i reati enunciati nell'art. 718 fossero commessi di notte, oppure in odio di un pubblico funzionario, e per ragione della sua carica.

720. Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre o porci, o pesci nelle peschiere o ne' vivai, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

721. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o diformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze o nei fondi dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o mezzaiuolo, la pena sarà di uno a sei mesi di carcere;

Se è stato commesso nei luoghi de' quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o mezzaiuolo, la pena sarà del carcere estensibile ad un mese;

Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà quella del carcere estensibile a due mesi.

722. Colui che senza necessità uccidesse, ferisse o rendesse

inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo, di cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittaiuolo o mezzaiuolo, sarà punito con multa estensibile a lire cento cinquanta, e potrà anche secondo le circostanze essere punito col carcere estensibile a due mesi.

Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà della multa estensibile a lire centocinquanta, salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o mezzaiuolo nei terreni da essi posseduti, ed uccisi nell'istante che gli arrecano danno.

723. Chi avrà senz'alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque uso;

Chi per tale oggetto romperà o farà rompere dighe o paratoie, e simili manufatti esistenti lungo qualunque fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

Chi in fine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto o ne turberà il legittimo altrui possesso;

Sarà punito col carcere estensibile ad un anno e con multa sino a lire cinquecento.

Le suddette pene possono anche essere inflitte separatamente.

724. Sono puniti come colpevoli di usurpazione di acque quelli che avendo diritto di estrarne od usarne abbiano dolosamente fatto costrurre bocche, paratoie e condotti in una forma diversa da quella stabilita, o di una capacità eccedente la misura dei loro diritti.

725. I proprietari, fittaiuoli od altri utenti, che, prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per qualsivoglia loro fatto o negligenza ad innondazioni di strade o di terre altrui, sono puniti con multa, che non eccederà però il quarto dei danni cagionati.

726. Se i delitti contemplati nel presente capo sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi o da qualunque altro pubblico agente incaricato di impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando siavi luogo, sarà applicata al colpevole in modo che nella sua durata superi di un mese almeno od al più di un terzo quella più grave, che sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso delitto, con che però non ecceda mai il *maximum* della stessa pena.

Disposizioni generali.

727. In tutti i reati contro le proprietà, quando il danno non eccede lire venticinque, e concorrono altre circostanze attenuanti, il Giudice è autorizzato a diminuirne le pene nella seguente proporzione:

Se la pena è dei lavori forzati a tempo, si potrà discendere alla pena della reclusione;

Se la pena è della reclusione, si potrà discendere a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

728. Sono eccettuati dalla precedente disposizione i reati contemplati nella sezione I di questo capo, ed i furti di cose sacre, di danaro Regio o di altra cosa delle Regie aziende.

729. Ne' casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi tanto contro le persone che contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, è pure fatta facoltà al Giudice di discendere alle pene di polizia.

730. Sono però esclusi dalle disposizioni degli articoli 727 e 729 i rei di più reati, i recidivi e le persone sospette.

731. Trattandosi di persone inquisite dei crimini contemplati negli articoli 141 e 142, ovvero di reati enunciati nel capo II, sezioni I, II, III, titolo X, lib. II, se dal processo non risulterà una piena prova della loro reità per fare luogo ad una sentenza di condanna, ma siano però aggravate da urgenti indizi, ed inoltre o gravemente sospette di altri reati

dello stesso genere o notoriamente diffamate per crimini o delitti, i Magistrati supremi nel pronunciare sul reato potranno ordinare colla stessa sentenza, che sarà tuttavia sospeso il rilascio dell'inquisito durante quel tempo che sarà da essi determinato, e che non potrà però eccedere gli anni cinque.

LIBRO TERZO

Titolo Unico.

Delle contravvenzioni e delle loro pene

CAPO I.

Delle contravvenzioni ragguardanti l'ordine pubblico.

732. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte, e ciò quand'anche i luoghi o le strade siano illuminati nel modo ordinario;

2.° Coloro che malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima autorità trascurano di riparare o di demolire gli edifizi che minacciano rovina;

3.° Coloro che nelle città, borghi e villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre;

4.° Coloro che innanzi ai loro edifizi ammassano, get-

tano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5.° Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

6.° Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono;

7.° Coloro che nei casi di tumulti, di naufragi, di innondazioni, di incendi o di altre calamità avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori o servigi, o prestare quei soccorsi di cui saranno da legittima autorità richiesti;

8.° Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste o corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle di cui negli articoli 429 e 430;

9.° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le autorità che hanno diritto di richiederlo; salvo il disposto dall'art. 367;

10. Coloro che ricusano di ricevere le monete aventi corso legale ne' Regii Stati secondo il loro valore;

11. Coloro che usano pesi o misure differenti da quelle stabilite dalla legge, e coloro che ritengono falsi pesi o false misure anche senza farne uso nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, sulle fiere o sui mercati.

CAPO II.

Delle contravvenzioni contro le persone.

733. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade od in altri luoghi di passaggio offendono o lordano le persone;

2.° Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minaccie, od impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscono per sè un crimine o delitto.

3.° Coloro che non provocati facciano ad altri un'ingiu-

ria non annoverata fra i crimini o delitti, od ancorchè provocati eccedano i limiti della provocazione;

4.° Coloro che trovando un fanciullo abbandonato e smarrito non lo conducono o non lo portano al Sindaco del luogo più vicino od all'uffiziale di polizia, salve le pene maggiori nei casi previsti dall'art. 549.

CAPO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà.

734. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che lanciano pietre od altri corpi od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri o dei pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;

2.° Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie:

Cessa la contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo;

3.° Coloro che senza la dovuta permissione e fuori delle circostanze indicate negli articoli 673 e 674 colgono e mangiano sul luogo stesso frutti appartenenti ad altri, ovvero spigolano, rastrellano o raspollano nei campi altrui non ancora spogliati affatto dalla ricolta;

4.° Coloro che avranno occasionato la morte o ferità di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.

CAPO IV.

Delle pene.

735. Le pene delle contravvenzioni sono quelle menzionate negli articoli 35 e 56 del presente Codice, ed il Giudice potrà, secondo le circostanze, applicarle tanto unitamente che separatamente.

In caso di recidiva il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprecchè dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell' intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un' altra contravvenzione nel distretto della stessa provincia:

736. Sono inoltre confiscate:

1.° Le armi indicate sotto il n.° 3 dell'art. 732 e quelle di cui nel n.° 2 dell'art. 733;

2.° I commestibili e le bevande enunciate al n.° 8 del medesimo articolo, quando appartengono al venditore od a colui che ne fa spaccio;

3.° I pesi e le misure di cui al n.° 11 dell' art. 732, ed in generale le cose che formano il soggetto della contravvenzione, e qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

737. I motivi di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena.

738. Per tutte le altre contravvenzioni non indicate nel presente libro continueranno ad osservarsi, sia rispetto alle autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi, le disposizioni contenute nei regolamenti particolari o nei bandi politici o campestri.

Disposizione generale.

739. Col presente Codice sono abrogate le preesistenti leggi ed i regolamenti in materia penale, salvo nei casi ne' quali il Codice stesso vi si riferisce.

In tutte le materie però non contemplate nel presente Codice e formanti il soggetto di leggi e regolamenti particolari, queste leggi e regolamenti particolari continueranno ad essere in pieno vigore.

CARLO ALBERTO

V.° Di Pralormo.
V.° Gallina.
V.° Pensa.

Barbaroux.

INTERINAZIONI

Dal Senato di Piemonte	il	2	novembre	1839.
Dalla Regia Camera de'Conti	il	5	id.	id.
Dal Senato di Nizza	il	7	id.	id.
Dal Senato di Genova	il	9	id.	id.
Dal Senato di Casale	il	14	id.	id.

INDICE DEL CODICE

LIBRO III.

REGIE PATENTI *colle quali S. M. dà alcune disposizioni relative alla competenza dei Magistrati supremi, e Tribunali inferiori, ed alle forme di procedere in materia penale.*

In data 11 gennajo 1840.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

EC. EC. EC.

Mentre il Codice penale testè da Noi sanzionato sta per essere posto in osservanza abbiamo ravvisato opportuno di dare alcuni provvedimenti diretti a togliere le dubbiezze, che stante la diversa classificazione data ai reati ed alle pene, potrebbero insorgere sulla competenza dei Giudici, e ad assicurare viemmeglio nei giudicati l'esatta applicazione delle pene ai reati. Nel tempo stesso abbiamo giudicato conveniente, mentre in un Codice di procedura penale avviseremo a quegli ulteriori miglioramenti di cui crederemo suscettibile la procedura attuale, di non ritardare intanto alcune disposizioni dirette a meglio scoprire la verità, ad aprire agl'inquisiti un maggior campo alla difesa, ed a tranquillare vieppiù l'animo dei Giudici procurando ad essi maggiori mezzi di convinzione; epperò per le presenti di Nostra certa scienza, Regia autorità e col parere del Nostro Consiglio di Stato abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Apparterrà ai Nostri supremi Magistrati la cognizione dei reati puniti dal Codice penale con pene criminali: ai Tribunali di Prefettura di quelli puniti con pene correzionali: ai Giudici di Mandamento di quelli puniti con pene di polizia.

Quando la legge lascia la facoltà al Giudice di determinare fra pene di diverso genere quella o quelle da applicarsi al colpevole secondo le circostanze dei casi, la competenza sarà regolata dal genere di pena superiore che la legge applica al reato.

Lo stesso sarà nel caso, in cui per ragione di età, o per altre circostanze attenuanti riconosciute dalla legge si potesse fare luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere inferiore.

2. Le cause che all'epoca dell'esecuzione del Codice penale si troveranno pendenti avanti i Magistrati, Tribunali, o Giudici, o che a termini dell'art. 20 del Regolamento annesso all'Editto delli 27 settembre 1822 sono già state dichiarate di loro competenza, saranno dai medesimi decise, abbenchè non fossero di loro cognizione secondo le norme stabilite dall'articolo primo delle presenti.

3. Continuarà intanto nei Magistrati supremi la facoltà di avocare a sè la cognizione dei delitti di competenza dei Tribunali inferiori sempre quando per gravi motivi lo crederanno conveniente al bene della giustizia; e se si tratterà di inquisito che abbia commessi delitti nel distretto di Tribunali diversi dipendenti da uno stesso Magistrato, potrà questo avocarne a sè la causa e deciderla, ovvero delegarla a quel Tribunale di Prefettura che stimerà più conveniente fra quelli nel cui distretto i delitti fossero seguiti.

4. Se l'inquisito ha commesso uno o più crimini nel distretto di un Magistrato, ed uno o più delitti in quello di altro Magistrato, compete la co-

gnizione dei delitti al Magistrato nel di cui distretto i crimini furono commessi.

Se poi l'inquisito ha commessi crimini o delitti nel distretto di Magistrati diversi, sarà determinata la competenza con Sovrana nostra provvisione sulla rappresentanza dell'uno o dell'altro Magistrato per mezzo dell'Avvocato fiscale generale.

Lo stesso avrà luogo quando si tratterà di inquisiti di crimini o delitti, gli uni di competenza speciale per ragione di materia, gli altri di competenza ordinaria.

5. Le sentenze che si proferiranno tanto dai Magistrati quanto dai Tribunali oltre i termini della contestazione, dovranno in caso di condanna, contenere la dichiarazione dei fatti costituenti il reato o reati di cui sarà l'inquisito convinto, e l'indicazione degli articoli della legge che saranno applicati. Questa indicazione dovrà pure essere fatta nelle conclusioni fiscali.

Le sentenze dei Giudici di Mandamento enuncieranno sommariamente il fatto costituente il reato imputato all'inquisito, ed in caso di condanna indicheranno gli articoli della legge che saranno applicati.

6. Nelle cause di delitti portanti la pena del carcere non maggiore di un mese, del confino o dell'esilio locale non maggiore di tre mesi, o di una multa non eccedente lire trecento, le sentenze dei Tribunali di Prefettura sono inappellabili.

Si farà però luogo all'appello se colla stessa sentenza sono state inflitte cumulativamente due di dette pene, o siasi aggiunta altra pena che il Codice qualifica accessoria.

7. Sono pure inappellabili le sentenze dei Giudici di Mandamento che pronuncieranno la pena degli arresti per sole ore ventiquattro, o di un'ammenda non maggiore di lire dieci.

8. Nei casi dei due precedenti articoli, potrà tuttavia avere luogo l'appello, tanto per parte del condannato, che del fisco, quando si tratterà d'incompetenza, di violazione di forme sostanziali, o di manifesta contravvenzione alla legge.

9. Gl'inquisiti di furti semplici, o di truffe, come pure gl'inquisiti di oziosità e vagabondaggio se sono recidivi, non saranno ammessi al benefizio portato dall'art. 21 del Regolamento annesso all'Editto 27 settembre 1822, salvo in quei casi in cui il Tribunale per giuste cause stimasse di loro accordarlo.

10. Nelle cause criminali i Magistrati supremi potranno sulla domanda sì dell'inquisito che del fisco ordinare la ripetizione avanti di se dei testimoni sì fiscali che defenzionali, abrogato il modo di ripetizione di cui nei §§ 32, 33, 34 e 35 del libro 4, tit. XI delle Regie Costituzioni, e nei §§ 30, 31, 32 e 33, tit. XI, lib. 2 del Regolamento per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova.

A quest'oggetto l'inquisito dopo seguita la contestazione, e fatti gl'incumbenti, e pubblicati gli esami a difesa ove abbiano avuto luogo, potrà in cedola defenzionale ed entro il termine di giorni otto, da decorrere dal giorno che gli sarà stato comunicato il processo, fare istanza per la ripetizione dei testimoni, indicando quelli che proporrà per essere ricsaminati ed i motivi pei quali ne chiederà la ripetizione. Il fisco potrà egualmente entro il termine successivo di altri giorni otto fare istanza per la ripetizione di quei testimoni che stimerà conveniente. Ove l'inquisito non avesse fatta l'istanza per la ripetizione, ma l'avesse quindi fatta il fisco, l'inquisito sarà ancora ammesso a farla entro il termine di altri giorni cinque successivi.

11. Nelle cause in cui siano più correi o complici aventi difensori diversi, e che non avessero chiesta la ripetizione, l'istanza che ne avesse fatta il coinquisito od il fisco sarà comunicata ai medesimi, i quali avranno un eguale termine di giorni cinque dalla comunicazione per domandare la ripetizione di quegli altri testimoni che crederanno di loro interesse.

12. Il Magistrato in Camera di Consiglio pronuncierà con ordinanza di voto se sia o non luogo alla domanda, ed in caso affermativo indicherà i

testimoni, dei quali avrà giudicato di ammettere la ripetizione, la quale potrà anche estendere d'oficio a quegli altri testimoni che crederà opportuno. Il Presidente fisserà il giorno dell'udienza in cui la ripetizione dovrà seguire.

13. Sarà cura del fisco di far citare i testimoni che devono essere riesaminati. Le spese di citazione, trasferta, e soggiorno dei testimoni sì fiscali che defenzionali saranno regolate dalla vegliante tariffa, ed anticipate dal nostro Erario.

14. Qualora alcuno dei testimoni citati non comparisse, il Magistrato determinerà se malgrado la di lui assenza si possa procedere oltre alla ripetizione degli altri testimoni ed alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad altra udienza.

Colla stessa ordinanza il testimonio non comparso, e che non avrà fatto constare di legittimo impedimento, sarà condannato ad una ammenda o multa da lire venticinque a cento; ed ove per motivo della sua assenza siasi dovuto rimandare la spedizione della causa ad altra udienza, potrà anche essere astretto a comparire col mezzo dell'arresto personale, e sarà inoltre condannato a tutte le spese di citazione, atti, viaggi dei testimoni, od altre che fossero occorse; salva al medesimo la via dell'opposizione, che dovrà essere fatta fra il termine di giorni quindici dalla notificazione.

15. La ripetizione dei testimoni avrà luogo avanti il Magistrato a porte chiuse in presenza dell'inquisito ove questi lo domandi, ed in presenza de' suoi difensori, e del fisco. I testimoni saranno interrogati dal Presidente, o dal Relatore, i quali potranno parimente interrogare l'inquisito sulle circostanze che giudicheranno convenienti; la stessa facoltà avranno eziandio gli altri Membri del Magistrato ed il fisco, chiesta prima la parola al Presidente: l'inquisito ed i suoi difensori potranno dal loro canto dirigere al Presidente la domanda perchè i testimoni siano escussi su quelle circostanze che crederanno di loro interesse. Il Segretario prenderà nota delle fatte interrogazioni e delle date risposte, e ne stenderà processo verbale, il quale sarà letto al Magistrato, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

16. La relazione definitiva della causa avrà luogo nel giorno d'udienza pubblica immediatamente successiva, nella quale il fisco darà le sue conclusioni definitive motivate, ed i difensori presenteranno i loro mezzi di difesa.

Ove la relazione definitiva non potesse per qualche motivo aver luogo nel giorno d'udienza immediatamente successiva, il Presidente fisserà altro giorno d'udienza il più prossimo che sarà possibile.

17. In tutte le cause criminali, ed ancorchè non abbia avuto luogo la ripetizione dei testimoni avanti il Magistrato, l'inquisito ove ne faccia la domanda potrà essere presente all'udienza in cui sarà riferita la sua causa, e sull'interpellanza che gli verrà fatta dal Presidente o dal Relatore aggiungere ai ragionamenti de' suoi difensori ciò che stimerà di suo interesse.

18. Il giorno d'udienza che sarà fissato sia per la ripetizione dei testimoni, sia per la relazione definitiva della causa sarà dal fisco notificato all'inquisito acciò dichiari se voglia esservi presente: nel caso affermativo, ovvero quando il Magistrato od il fisco lo credano opportuno, darà questo le disposizioni onde l'inquisito si trovi nelle carceri della Città ove risiede il Magistrato, quando già non l'abbia fatto tradurre dopo la contestazione.

L'inquisito sarà introdotto nella sala d'udienza libero e sciolto e solamente custodito dalla forza pubblica, con quelle cautele però che possano essere necessarie onde prevenire ogni tentativo di foga. Egli deve contenersi avanti il Magistrato col dovuto rispetto, ed in difetto il Presidente ordinerà che sia ritirato dall'udienza e ricondotto in carcere.

19. La ripetizione dei testimoni, e la traduzione dell'inquisito dinanzi al Magistrato potrà, ancorchè non ne sia stata fatta la domanda, ordinarsi sempre dal Magistrato d'oficio ogni qualvolta lo creda conveniente pel bene della giustizia.

20. Le disposizioni degli articoli precedenti in ciò che concernono la facoltà data all'inquisito ed al fisco di chiedere la ripetizione dei testimoni,

ed il modo di farne la domanda, non hanno luogo nei casi di procedimento ordinato *ex abrupto* o di reo confesso, salvo al Magistrato di ordinarla d'oficio, ove lo stimi conveniente.

21. La prova della reità o non dell'inquisito dovrà desumersi dal processo scritto combinato colle risultanze della ripetizione dei testimoni, ove abbia avuto luogo, e delle risposte date dall'inquisito in presenza del Magistrato.

Se dal complesso delle deposizioni dei testimoni ripetuti, e delle risposte date dall'inquisito all'udienza del Magistrato emergerà qualche nuova circostanza che diminuisca od aggravi l'inquisito nel reato contestatogli, od anche possa variarne la natura, il Magistrato potrà non ostante pronunziare la sua sentenza secondo le nuove circostanze senza riguardo alla fatta contestazione.

22. Gl'inquisiti che d'or innanzi saranno condannati in contumacia a pena criminale, pervenendo in qualunque tempo nelle forze della giustizia, saranno sentiti nei meriti della causa, ed ammessi a fare le loro difese come se non fossero stati contumaci, ferme però stando le deposizioni dei testimoni morti, od assenti, e salvo sempre quanto è disposto dall'art. 154 del Codice penale.

Quando però l'inquisito sia stato carcerato, o siasi costituito in carcere dopo il trascorso dei cinque anni dalla pubblicazione della sentenza contumaciale, non potrà esso più chiedere la ripetizione dei testimoni ancorchè fossero presenti; il tutto senza pregiudizio del disposto dal Codice civile riguardo agli effetti civili delle condanne contumaciali.

23. Nel resto nulla per ora è innovato alle Leggi ed ai Regolamenti di procedura penale.

Mandiamo ai Senati nostri, ed alla Camera nostra de' Conti d'interinare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo che le medesime siano inserte negli Atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo il nostro volere. Date in Torino il dì undici del mese di gennajo, l'anno del Signore mille ottocento quaranta, e del regno nostro il decimo.

CARLO ALBERTO

V. Di Pralormo.
V. Gallina.
V. Pensa.

Barbaroux.

INTERINAZIONI

Dal Senato di Torino il 13 gennajo 1840.
Dalla Camera de' conti il 13 gennajo 1840.
Dal Senato di Nizza il 15 gennajo 1840.
Dal Senato di Genova il 17 gennajo 1840.
Dal Senato di Casale il 20 gennajo 1840.

INDICE ANALITICO.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

S.

T.

U.

V.

Z.

———